



**Osservatorio Tributario n. 5/2019  
Settembre – Ottobre 2019**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

***In evidenza***

<b>ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)</b>	<p>“Il concetto del beneficiario effettivo tra giurisprudenza internazionale, recenti indicazioni euro-unitarie e ricadute nazionali”</p> <p><b>A. FAZIO e F. PITRONE, in Strum. fin. e fisc. 43/2019</b></p>
<b>VIOLAZIONI E SANZIONI</b>	<p>Violazioni e sanzioni – Sanzioni amministrative – Obiettive condizioni di incertezza – Disapplicazione – Non rilevanza d’ufficio</p> <p><b>Cass., sez. Trib. 3 ottobre 2019, n. 24707</b></p>
<b>IRES</b>	<p>IRES – Fusione e transizione ai principi contabili internazionali IFRS – Retrodatazione – Esclusione</p> <p><b>Risp. Agenzia delle entrate, 10 ottobre 2019, n. 405</b></p>
<b>IRES</b>	<p>IRES – Fusione per incorporazione di una società consolidante in una società non inclusa nel consolidato – Non interrompe la tassazione di gruppo</p> <p><b>Risp. Agenzia delle entrate 10 ottobre 2019, n. 406</b></p>
<b>IRES</b>	<p>IRES – Fusioni – Disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societaria</p> <p><b>Risp. Agenzia delle entrate 15 ottobre 2019, n. 416</b></p>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	<p>“Il regime fiscale del diritto d’uso del bene in <i>leasing</i> nell’IFRS 16”</p> <p><b>P. LIPARDI e A. TRABUCCHI, in Corr. Trib. 11/2019, pag. 931</b></p>
<b>REGISTRO (Imposta di)</b>	<p>Registro (Imposta di) – Modifiche all’art. 20 DPR 131/86 – Efficacia retroattiva – Dubbi di costituzionalità</p> <p><b>Cass., sez. trib. 23 settembre 2019, n. 23549</b></p>
<b>IRAP</b>	<p>IRAP – Oneri correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale – Sono irrilevanti</p> <p><b>Ris. Agenzia delle Entrate 29 ottobre 2019, n. 91/E</b></p>

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Accertamento – Abuso del diritto – Adozione della soluzione meno onerosa tra quelle previste dall’ordinamento tributario – Non costituisce abuso del diritto  
**Comm. trib. reg. della Lombardia, 27 febbraio 2019, n. 878/26/19.**

Pag. 1

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

“Le relazioni tra abuso del diritto e beneficiario effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia: ancora dubbi e problemi irrisolti”, di **O. CIMAZ.**

“ 1

“Il concetto del beneficiario effettivo tra giurisprudenza internazionale, recenti indicazioni euro-unitarie e ricadute nazionali” di **A. FAZIO e F. PITRONE.**

“ 3

“Conferimento di stabile organizzazione e tassazione delle partecipazioni fra norme UE e interpretazione nazionale” di **G. ROLLE.**

“ 4

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali)**

Agevolazioni – Detassazione premi di risultato – Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Condizioni.  
**Risp. Agenzia delle entrate 31 ottobre 2019, n. 456.**

“ 5

**VIOLAZIONI E SANZIONI**

Violazioni e sanzioni – Sanzioni amministrative – Obiettive condizioni di incertezza – Disapplicazione – Non rilevanza d’ufficio.  
**Cass., sez. trib. 3 ottobre 2019, n. 24707.**

“ 5

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

“Tassazione effettiva e CFC: riflessioni e dubbi su casi pratici”, di **G. DE CAPITANI e M. DAL COL.**

“ 6

“Nuova CFC: quali proventi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo?”, di **M. MARANI.**

“ 7

**IRES**

“Ripporto delle perdite fiscali: rileva l’attività in fatto esercitata”, di **G. CARBONE.**

“ 8

“Le nuove disposizioni sulla deducibilità fiscale degli interessi passivi”, di **E. FUSA.**

“ 8

“Le nuove regole sugli interessi passivi in attesa dei chiarimenti ufficiali”, di **L. GAIANI.**

“ 9

IRES – Perdite fiscali – Eccedenze interessi passivi in deducibili – Eccedenze ACE – Modifica dell’attività in fatto esercitata dalla società – Divieto di riportare le perdite in caso di trasferimento delle partecipazioni – Art. 84, comma 3, TUIR.

**Risp. Agenzia delle entrate 6 settembre 2019, n. 367.**

“ 10

IRES – Fusione e transizione ai principi contabili internazionali IFRS – Retrodatazione – Esclusione. <b>Risp. Agenzia delle entrate 10 ottobre 2019, n. 405</b>	<b>Pag. 11</b>
IRES – Fusione per incorporazione di una società consolidante in una società non inclusa nel consolidato – non interrompe la tassazione di gruppo. <b>Risp. Agenzia delle entrate 10 ottobre 2019, n. 406.</b>	<b>“ 11</b>
IRES – Fusioni – Disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societaria. <b>Risp. Agenzia delle entrate 15 ottobre 2019, n. 416.</b>	<b>“ 11</b>
IRES – Consolidato – Trasferimento degli interessi passivi al consolidato <b>Cass., sez. trib. 17 ottobre 2019, n. 26382.</b>	<b>“ 11</b>
IRES – <i> Holding </i> – Mancato riaddebito di parte dei costi dei servizi ricevuti alle consociate estere – Legittimità. <b>Comm. trib. reg. della Lombardia, 13 marzo 2019, n. 1190/11/2019.</b>	<b>“ 12</b>

### REDDITI DI CAPITALE

“Esenzione dalle ritenute su interessi da finanziamenti e principio del beneficiario effettivo”, di <b>L. MIELE e A. FASOLINO.</b>	<b>“ 12</b>
Redditi di capitale – Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia – Applicazione norme convenzionali. <b>Risp. Agenzia delle entrate 11 settembre 2019, n. 379.</b>	<b>“ 13</b>
Redditi di capitale – Dividendi corrisposti da società figlie a società madri residenti nell’Unione europea – Esenzione. <b>Risp. Agenzia delle entrate 11 settembre 2019, n. 380.</b>	<b>“ 13</b>
Redditi di capitale – Esenzione dalle ritenute su interessi – Beneficiario effettivo. <b>Ris. Agenzia delle entrate 18 ottobre 2019, n. 88/E.</b>	<b>“ 13</b>
Redditi di capitale – Interessi erogati da una società italiana ad investitori esteri <i>white list</i> – Non si applica la ritenuta. <b>Risp. Agenzia delle entrate 24 ottobre 2019, n. 423.</b>	<b>“ 13</b>
Redditi di capitale – Interessi su prestiti – Obbligazionari convertibili sottoscritti da un investitore qualificato – Applicazione dell’imposta sostitutiva – Esclusione. <b>Risp. Agenzia delle entrate 29 ottobre 2019, n. 448.</b>	<b>“ 14</b>

### REDDITI DI IMPRESA

“IFRS 16: Decreto di <i>endorsement</i> fiscale ed aspetti contabili”, di <b>F. BALLARIN, A. SERENA e S. PAVANETTO.</b>	<b>“ 14</b>
“Il regime fiscale del diritto d’uso del bene in <i>leasing</i> nell’IFRS 16”, di <b>P. LIPARDI e A. TRABUCCHI.</b>	<b>“ 16</b>
“L’ <i>endorsement</i> fiscale dell’IFRS 16: criticità a regime e opportunità di riallineamento in transizione”, di <b>G. RUSSETTI.</b>	<b>“ 17</b>
“La fiscalità dell’IFRS 16: il decreto di coordinamento indica la strada ai fini IRES e IRAP”, di <b>V. RUSSO.</b>	<b>“ 19</b>

“Le mire del fisco sui redditi di impresa “finanziari” di fonte italiana”,  
di **M. MARTINELLI e S. CHIRICHIGNO.**

Pag. 19

Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi sostenuti dopo la chiusura del bilancio – Deducibilità nello stesso bilancio – Ammissibilità – Elementi certi e precisi prima della delibera di approvazione del bilancio – Necessità – Compensi spettanti all'ex amministratore di una società di capitali – Deducibilità – principio di cassa – Applicabilità.

**Cass., sez. trib. 26 settembre 2019, n. 24003.**

“ 20

Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi – Deducibilità – Inerenza – Necessità – Giudizio qualitativo – Rilevanza – Antieconomicità e incongruità – Indici rivelatori del difetto di inerenza – Sussistenza.

**Cass., sez. trib. 2 ottobre 2019, n. 24536.**

“ 20

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente – Assegnazione azioni a dipendenti

**Risp. Agenzia delle entrate 25 ottobre 2019, n. 427.**

“ 21

### IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine su atti di garanzia inerenti ad atti di finanziamento non registrati.

**ABI, consulenza giuridica n. 956-15/2018.**

“ 21

### IVA

“Accessorietà delle operazioni finanziarie e calcolo del “*pro rata*” ai fini IVA”,  
di **V. AMENDOLA PROVENZANO.**

“ 22

“La detraibilità dell'IVA nelle spese per i servizi infragruppo”, di **D. AVOLIO.**

“ 22

### REGISTRO (Imposta di)

“Le torsioni della giurisprudenza sull'imposta di registro e la certezza del diritto – Il commento”,  
di **F. TUNDO.**

“ 23

Registro (imposta di) – Modifiche all'art 20 DPR 131/86 – Efficacia retroattiva – Dubbi di costituzionalità.

**Cass., sez. trib. 23 settembre 2019, n. 23549.**

“ 23

### TRUST

“Il nuovo criterio di tassazione dei redditi distribuiti da *trust* esteri”, di **A. LONGO e A. SANDALO.**

“ 24

*Trust* – Soggettività passiva – *Trust* fiscalmente interposto se revocabile dal disponente.

**Risp. Agenzia delle entrate 11 settembre 2019, n. 381.**

“ 25

*Trust* autodichiarato – Atto di dotazione – Non si applicano l'imposta di registro e quelle catastali

**Cass., sez. trib., 12 settembre 2019, n. 22754.**

“ 25

## IRAP

IRAP – Oneri correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale – Sono irrilevanti.

**Ris. Agenzia delle entrate 29 ottobre 2019, n. 91/E.**

**Pag. 25**

IRAP – Base imponibile – Costo del lavoro – Deducibilità – Applicazione retroattiva al 2012 della nuova disciplina – Ammissibilità – Pendenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso – Necessità.

**Cass., sez. trib. 10 ottobre 2019, n. 25522.**

**“ 26**

## VARIE

“Le clausole di salvaguardia nella nuova disciplina tributaria dei soggetti finanziari”, di **F. GALLIO.**

**“ 26**

Fondi immobiliari – Ritenuta sui proventi – Non si applica.

**Risp. Agenzia delle entrate 18 settembre 2019, n. 385.**

**“ 26**

Fondi comuni di investimento immobiliari chiusi- Sono privi di soggettività giuridica.

**Cass., sez. civ. I, 7 marzo 2019, n. 12062.**

**“ 27**

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

#### **Accertamento – Abuso del diritto – Adozione della soluzione meno onerosa tra quelle previste dall’ordinamento tributario – Non costituisce abuso del diritto.**

Comm. trib. reg. della Lombardia, 27 febbraio 2019, n. 878/26/19, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili che giustificano l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

E’ da escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali e costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa determinando un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente.

E’ posto a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso a tali strumenti.

Nel caso di specie, il contribuente ha adottato un criterio di convenienza fiscale mediante la soluzione meno onerosa tra quelle che il sistema tributario consente e mette a disposizione, ed ha privilegiato una cessione di partecipazioni sociali anziché la cessione di azienda.

L’operazione posta in essere dal contribuente ha uno schema previsto nei principi contabili come strumento che consente di acquisire il controllo di una azienda anche al fine di raggiungere obiettivi aziendali importanti e non può essere *tout court* annoverata tra i comportamenti elusivi.

Lo schema negoziale posto in essere costituisce una legittima alternativa, prevista dall’ordinamento giuridico, alla cessione di azienda.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Le relazioni tra abuso del diritto e beneficiario effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia: ancora dubbi e problemi irrisolti”** di O. CIMAZ, in Strum. fin. e fisc. 43/2019, pag. 111.

Le recenti sentenze cd “danesi “ della Corte di giustizia del 26 febbraio 2019 riguardano entrambe il pagamento di dividendi da parte delle società danesi alla proprie controllanti comunitarie, pagamenti destinati ad essere ritrasferiti a favore di soggetti non aventi diritto al regime di esenzione accordato dalla Direttiva “madre e figlie” .

La Corte di Giustizia riconosce l’esistenza di un principio generale dell’Unione il quale vieta la frode e l’abuso, come tale idoneo a negare, comunque, i benefici concessi dalla Direttiva anche in assenza del recepimento di tale principio nell’ordinamento giuridico.

Partendo dal fatto che spetta comunque sempre al giudice nazionale la valutazione delle condotte eventualmente censurabili nelle singole fattispecie, non si può comunque non rilevare come la disciplina sull'abuso del diritto o elusione fiscale contenuta nell'art. 10-*bis* della L. 212/2000 risulti formulata in modo non coincidente con quella comunitaria e come questo ponga di conseguenza un problema di coordinamento.

Quanto poi agli indizi di situazioni potenzialmente abusive, la Corte pone l'accento su alcune diverse circostanze, tra cui, per esempio, il ritrasferimento dei dividendi percepiti entro un breve lasso di tempo.

I temi affrontati dalla Corte e le conclusioni raggiunte non si limitano solo ad affrontare il tema dell'abuso del diritto nel contesto della predetta Direttiva, ma interessano anche l'interpretazione della clausola del "*beneficial owner*" contenuta nelle gran parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

La rilevanza della clausola del beneficiario effettivo la quale, pur differenziandosi, si affianca al principio dell'abuso del diritto, viene a costituire fonte di possibili sovrapposizioni tra due disposizioni aventi comunque un carattere antielusivo comune.

Tra queste, una prima sovrapposizione riguarda proprio la definizione di "*beneficial owner*" il cui elemento caratterizzante, nel contesto OCSE, prescinde dal fatto meramente finanziario del ritrasferimento del dividendo ai soci, e sta invece nel fatto che il percipiente, essendo legalmente vincolato a retrocedere il pagamento ricevuto da un'altra persona, risulti non avere diritto di impiego e godimento del dividendo.

L'assenza del diritto di utilizzare e di godere detti dividendi costituisce, nell'interpretazione della Corte, soltanto un possibile indice di abuso e non invece elemento caratterizzante la clausola del "*beneficial owner*".

Altra situazione di sovrapposizione tra beneficiario effettivo ed abuso del diritto è quella del trattamento da applicare ai dividendi riscossi per il tramite della retrocessione da parte di società conduit.

Sul punto la Corte di giustizia dapprima afferma che qualora i dividendi siano retrocessi ad una società la quale avrebbe comunque beneficiato di un regime di esenzione in virtù delle norme convenzionali, "non può essere nemmeno escluso" che la finalità sia estranea a qualsiasi abuso, per poi concludere che in presenza di beneficiario effettivo residente in uno Stato terzo il disconoscimento dei benefici della direttiva opera comunque, a prescindere dall'accertamento di abuso.

Con tale discutibile conclusione, la Corte rovescia in sostanza l'impostazione inizialmente assunta, nel senso che la clausola del "*beneficial owner*" sembrerebbe costituire di per sé fattispecie elusiva; ciò senza escludere la possibilità di disconoscere i benefici della Direttiva madri-figlie anche in altre situazioni non meglio individuate o identificabili, le quali, seppur prive del carattere di "conduit" che presuppone la clausola del beneficiario effettivo, manifestino comunque carattere abusivo.

L'affermazione della Corte genera perplessità, sia in ragione del fatto che la clausola del beneficiario effettivo non è prevista dalla Direttiva madre e figlia, sia perché essa verrebbe a limitare il diritto all'esenzione da imposta anche in situazioni che non contrastano con il principio dell'Unione che vieta l'abuso.

La motivazione addotta dalla Corte per legittimare tale conclusione, non condivisa peraltro dall'A., dovrebbe collegarsi al fatto che, in presenza di un beneficiario effettivo residente al di fuori dell'Unione, la concessione del regime di esenzione sarebbe in contrasto con gli obiettivi della Direttiva, consentendo di sottrarre i dividendi da qualsiasi tassazione all'interno dell'unione.

Tale ricostruzione viene criticata dall'A., sia perché trascura la tassazione nell'Unione degli utili prodotti e tassati in capo alla società figlia e sia perché presuppone una seconda tassazione di tali utili all'uscita dell'Unione, la quale, salvo i casi di abuso, non sembra trovare fondamento nella Direttiva o in altri principi comunitari, quanto piuttosto nella mancata armonizzazione nel campo dell'imposizione diretta, la quale lascia liberi gli Stati membri nell'accordare o meno, nel rispetto della loro sovranità, trattamenti di favore nell'uscita dei dividendi dal territorio comunitario. (EM)

**“Il concetto del beneficiario effettivo tra giurisprudenza internazionale, recenti indicazioni euro-unitarie e ricadute nazionali”** di A. FAZIO e F. PITRONE, in Strum. fin. e fisc. 43/2019, pag. 93.

L'articolo analizza le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 32840, 32842/2019 con le quali sono state fornite talune chiavi di lettura interpretativa della clausola del beneficiario effettivo ai fini convenzionali.

Dopo una puntuale ricostruzione della fattispecie, (comune), un inquadramento sistematico basato sul quadro normativo di riferimento e precedenti giurisprudenziali e di prassi su cui si basano le predette ordinanze, una breve disamina della giurisprudenza internazionale più rilevante, gli AA. esaminano le soluzioni interpretative adottate nelle recenti “sentenze danesi” al fine di verificare, rispetto a queste ultime, l'aderenza e la coerenza dei principi giurisprudenziali contenuti nelle ordinanze di cui sopra.

Con le ordinanze la Corte di Cassazione affronta, come detto, il tema del beneficiario effettivo ai fini convenzionali, e, in particolare, due profili di significativo rilievo: l'onere probatorio incombente sul contribuente per dimostrare la sussistenza di siffatta qualifica ed il valore che a tali fini possono assumere i certificati di residenza del percipiente rilasciati dalle autorità fiscali estere.

Dalla giurisprudenza internazionale, indipendentemente dal tipo di approccio utilizzato dalle Corti internazionali in merito all'ambito applicativo della nozione di beneficiario effettivo, emerge un approccio fortemente fondato sulla prevalenza della sostanza sulla forma che richiede la verifica dell'effettiva attribuzione di un certo reddito ad un dato soggetto, con particolare attenzione al rapporto di interdipendenza tra quanto incassato e quanto eventualmente ritrasferito.

Con riguardo a tali profili la giurisprudenza di legittimità sembra abbastanza allineata anche se permangono, come emerge dalle ordinanze, taluni profili di criticità: la natura di clausola antielusiva implicita della clausola del beneficiario effettivo; la concessione del valore di prova dirimente dei certificati di residenza fiscale rilasciati dalle autorità estere ai fini della sussistenza o meno della qualifica di beneficiario effettivo.

Gli AA. ritengono che il concetto di beneficiario effettivo dovrebbe essere mutuato dalle categorie proprie del diritto internazionale ed in particolare dal Modello OCSE e relativo Commentario.

Cosa che peraltro trova conferma nelle conclusioni della Corte di Giustizia nelle sentenze danesi.

Non è ammissibile un approccio che pretenda di inquadrare la clausola del “beneficiario effettivo” quale clausola antiabuso avente portata generale, essendo suscettibile, *in limine*, di essere inquadrata quale strumento di contrasto a specifiche e dettagliate forme di *treaty shopping* (in specie, fattispecie relative al pagamento di interessi, dividendi o canoni da parte di un soggetto residente in Italia, nei confronti di un soggetto non residente) in cui si prevedano strutture “*conduit*”, costituite al solo fine di veicolare flussi di reddito dal Paese della fonte al beneficiario finale, attraverso un percorso che consenta lo sfruttamento di condizioni fiscali che non sarebbero altrimenti dovute.

Ne consegue che tutte le altre forme di *treaty shopping* devono essere contrastate attraverso norme generali antiabuso atte a contrastare fenomeni abusivi e artificiosi il cui onere della prova ricade sulle amministrazioni fiscali.

Inoltre, per quanto concerne l'onere della prova in tema di beneficiario effettivo, pur comprendendo che lo Stato della fonte abbia la possibilità di imporre alla società percettrice dei redditi di dimostrare di essere tale, gli AA. ritengono che tale dimostrazione non possa in alcun modo essere limitata a dei requisiti formali (la presentazione del certificato di residenza nei termini richiesti), ma che laddove il contribuente possa dimostrare di essere il beneficiario effettivo da un punto di vista sostanziale, la forma non può prevalere sulla sostanza.

In una prospettiva *de iure condendo*, i due AA. forniscono due differenti soluzioni. In particolare, secondo Fazio, potrebbe immaginarsi di utilizzare, anche ai fini dell'accesso ai benefici convenzionali ed euro-unitari, la nozione di “titolare effettivo” individuata, seppur a fini antiriciclaggio, dall'art. 3, n. 6 della IV Direttiva Antiriciclaggio, secondo la quale titolare effettivo è <<la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività>>.

In altri termini, Fazio ritiene che la nozione di “titolare effettivo” ormai recepita dalla disciplina antiriciclaggio potrebbe essere adottata (magari modificando le Convenzioni contro le doppie imposizioni ovvero introducendo un puntuale riferimento all'interno del Commentario OCSE), con gli

adeguati adattamenti, anche ai fini della corretta individuazione del soggetto percipiente un reddito transnazionale e, dunque, ai fini dell'applicazione dei benefici convenzionali/euro-unitari.

Di diverso avviso è Pitrone, secondo la quale, anche alla luce delle considerazioni della Corte di Giustizia nelle "sentenze danesi", più in generale alle prossime modifiche che subiranno le Convenzioni volte a introdurre una clausola generale antiabuso, il concetto di beneficiario effettivo potrebbe essere espunto del tutto. (EM)

**“Conferimento di stabile organizzazione e tassazione delle partecipazioni fra norme UE e interpretazione nazionale”** di G. ROLLE, in Fisc. e comm. int. 10/2019, pag. 47

L'A. effettua una breve disamina della risoluzione dell'Agenzia 63/E 2018, in cui la stessa affronta il tema del regime fiscale delle partecipazioni derivanti dal conferimento in una società residente di un ramo d'azienda facente parte della stabile organizzazione italiana di società residente in un altro Stato UE, formulando al riguardo talune considerazioni critiche e fornendo nel contempo una diversa ricostruzione della fattispecie.

L'A. rileva come fra le operazioni disciplinate dalla Direttiva fusioni vi sia una lacuna consistente nella mancanza di una specifica disciplina relativa alle partecipazioni ricevute dalla società conferente ed in particolare, quando il conferimento riguarda una stabile organizzazione della società conferente nello Stato della conferitaria.

Su quest'ultimo tema si è pronunciata appunto l'Agenzia secondo la quale le partecipazioni in questione dovrebbero essere attribuite alla stabile organizzazione in Italia della società conferente e dovrebbero confluire nella relativa contabilità e nel relativo rendiconto. La stabile organizzazione sarebbe inoltre tenuta ad assumere, quale valore fiscalmente riconosciuto quello dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto del conferimento, sempreché sussista una connessione funzionale fra stabile organizzazione e partecipazione.

Tutto ciò costituisce per l'Agenzia condizione necessaria per l'accesso al regime di neutralità del conferimento, (condizione, peraltro, non prevista né dall'art.176 TUIR, né dalla Direttiva fusioni che nulla dispone circa la presa in carico delle partecipazioni rinvenienti dal conferimento), in caso contrario sarebbe soggetta ad imposta sulla differenza fra il valore di mercato di detta partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti

L'Agenzia, insomma, ritiene che la mancata presa in carico della partecipazione da parte della stabile organizzazione in Italia della conferente comporti il realizzo a valore corrente della partecipazione, ferma restando la non imposizione delle plusvalenze sui beni conferiti, assicurata dall'art. 1 della Direttiva fusioni e dall'art. 178 TUIR.

Riguardo alle conclusioni raggiunte dall'Agenzia in ordine alla tassazione della plusvalenza latente sulla partecipazione nei casi di mancata attribuzione alla stabile organizzazione dell'impresa conferente, l'A. rileva che la stessa parta dal presupposto che la fattispecie sia assimilabile a quella in cui le azioni derivanti dal conferimento siano prima attribuite alla stabile organizzazione e poi trasferite alla società estera, mentre invece lo stesso è dell'avviso che si tratti di due fattispecie differenti.

Un conto è, infatti, che la partecipazione entri a far parte del patrimonio della stabile organizzazione, un conto è che tale ingresso sia impedito dall'assenza di una effettiva connessione o dall'assenza stessa di una stabile organizzazione post- conferimento.

Nella prima ipotesi, l'eventuale successivo trasferimento costituisce un separato accordo interno indipendente dal conferimento, suscettibile di tassazione secondo le norme nazionali e convenzionali applicabili tra stabile organizzazione e società.

Nella seconda ipotesi, la tassazione della plusvalenza latente sulla partecipazione sarebbe invece conseguenza diretta ed inevitabile del conferimento.

In questa prospettiva, la tassazione in capo alla stabile organizzazione di detta plusvalenza si porrebbe in contrasto con l'art.10, paragrafo1, della Direttiva secondo il quale "qualora, fra i beni conferiti all'atto di (...) un conferimento di attivo, figurino una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all'imposizione di detta stabile organizzazione".

La disposizione sembra idonea a ricomprendere sia l'imposizione dei beni oggetto di conferimento, sia ogni altro tipo di imposizione della stabile organizzazione, inclusa l'imposizione delle partecipazioni ricevute dalla società conferente a seguito del conferimento.

L'art. 10 della Direttiva è rivolto al caso in cui oggetto di conferimento sia una stabile organizzazione e non anche al caso (come specificamente esaminato nella risoluzione) in cui gli asset conferiti facciano parte di una stabile organizzazione senza esaurirne il patrimonio.

Le conclusioni raggiunte dall'Agenzia non paiono quindi compatibili con il quadro di riferimento laddove postulano che l'attribuzione sia una conseguenza necessaria del conferimento e che qualora essa non sia realizzabile (per difetto di connessione o per assenza di stabile organizzazione) si verifichi la tassazione immediata delle plusvalenze latenti. (EM)

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali)**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Agevolazioni – Detassazione premi di risultato – Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Condizioni.**

Risp. Agenzia delle entrate 31 ottobre 2019, n. 456, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, della L. 208/2015 può essere applicata solo qualora la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch'esso stabilito su base contrattuale.

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

## **VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Violazioni e sanzioni – Sanzioni amministrative – Obiettive condizioni di incertezza – Disapplicazione – Non rilevabilità d'ufficio.**

Cass., sez. trib. 3 ottobre 2019, n. 24707, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il giudice tributario non può rilevare d'ufficio la non applicabilità delle sanzioni tributarie se ritiene sussistenti obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni cui si riferisce la violazione, perché è onere del contribuente interessato formulare una specifica eccezione in tal senso sin dal primo grado di giudizio.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione.

## ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

### Dottrina

“Tassazione effettiva e CFC: riflessioni e dubbi su casi pratici” di G. DE CAPITANI e M. DAL COL, in Fisc. e comm. int. 10/2019, pag. 55.

Gli AA., dopo aver brevemente ricordato le plurime complesse vicende normative che hanno avuto ad oggetto la normativa CFC (ormai ventennale), affrontano il nuovo regime CFC introdotto dal Decreto ATAD partendo dalle due condizioni richieste per la sua applicazione:

- tassazione effettiva (ETR) inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata assoggettata la società controllata qualora residente in Italia e
- realizzo di proventi c.d. *passive income* per almeno un terzo dell'ammontare di tutti i proventi.

Quanto alla determinazione dell'ETR, gli AA., in mancanza del decreto attuativo previsto dal nuovo art. 167, ricorrono alle disposizioni del D.M. n. 429 del 21 novembre 2001 ed in particolare al comma 2 dell'art. 2 ancorché tale disposizione fosse finalizzata alla determinazione del reddito da imputare per trasparenza e non alla determinazione dell'ETR. Solo a partire dal 2010, con l'introduzione della c.d. CFC *white* si troveranno i primi riferimenti espliciti all'ETR e alle sue modalità di calcolo. Sarà, pertanto, utile applicare le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nel 2010 e 2011 nonché, più di recente, le disposizioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143239 del 16 settembre 2016.

Naturalmente restano significative aree grigie e punti aperti in merito al calcolo dell'ETR, specie quando entrano in gioco situazioni atipiche che esulano dal mero calcolo delle imposte e che coinvolgono una pluralità di soggetti nell'ambito di operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione.

#### *L'individuazione delle norme applicabili*

Ai fini dell'ETR si tratta di capire se tutte le norme del sistema fiscale italiano possano essere applicate oppure se talune devono essere escluse. Quanto alle convenzioni contro le doppie convenzioni gli AA. ritengono che siano applicabili alle fattispecie che riguardano la controllata pur se l'applicazione di dette convenzioni in talune situazioni si presenta problematica (ad esempio nel caso esaminato nella circolare n. 23/E del 26 maggio 2011 delle partnership non residenti che dovrebbero poter accedere alle convenzioni in quanto considerate opache ai fini della disciplina CFC).

#### *La residenza “virtuale” dei soggetti coinvolti*

Un secondo tema riguarda la modalità attraverso cui “convertire” la società controllata estera in una società italiana ai fini del calcolo dell'ETR virtuale.

Gli AA. si chiedono se la conversione in soggetto virtualmente italiano debba avvenire per *entity* ovvero per *country*, intendendo, nel primo caso, l'applicazione della veste italiana esclusivamente al soggetto controllato (a prescindere dal contesto esterno) mentre, nel secondo, la conversione in residenti di tutti i soggetti effettivamente residenti nel Paese del soggetto controllato che hanno posto in essere con quest'ultimo le transazioni da analizzare ai fini dell'ETR.

Viene evidenziato che l'interpretazione letterale, che sembra propendere per la prima alternativa e che è sostenuta da varie interpretazioni dell'Agenzia delle entrate, potrebbe portare a risultati talvolta distorti.

Al fine di rendere più chiaro il concetto, gli AA. riportano due articolati esempi di transazioni poste in essere tra soggetti appartenenti al medesimo stato o a Stati diversi, con l'evidenza dei differenti impatti a seconda che l'approccio sia per *entity* o per *country*.

A conclusione di tale aspetto gli AA. auspicano un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria: tale aspetto rappresenta una priorità nel mondo CFC (e dell'ETR virtuale in particolare) in quanto presupposto di una corretta applicazione della normativa.

#### *L'impatto ai fini dell'ETR virtuale della normativa PEX*

Gli AA. esaminano le modifiche recate alla normativa alla PEX dal Decreto ATAD che ha:

- allineato, per le società controllate non residenti in UE, alla normativa CFC i criteri di individuazione della residenza fiscale della partecipazione ceduta e;

- dato veste normativa al criterio già sostenuto dall’Agenzia delle entrate nel 2003 che impone la verifica della sussistenza del requisito della residenza sin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione.

L’applicazione concreta della normativa PEX non è esente da complessità nel caso in cui la cessione della partecipazione riguardi una società residente all’estero (al di fuori della UE) e le criticità aumentano quando la cessione della partecipazione si inserisce nell’ambito del calcolo dell’ETR virtuale ai fini CFC e quindi laddove siano le società controllate (oggetto del test CFC) ad effettuare cessioni di partecipazioni che potrebbero o meno essere soggette a *pex* se fossero poste in essere in Italia. E soprattutto quando tali cessioni avvengono nell’ambito di riorganizzazioni *intercompany* laddove il periodo di osservazione non è limitato a cinque anni ma retrocede fino all’inizio del periodo di possesso della partecipazione.

La questione diventa ancora più complessa nel caso in cui le controllate cedenti assumono la qualifica di *holding*, con la conseguenza che i requisiti di commercialità e di residenza devono essere valutati ad un livello inferiore alla catena partecipativa.

Altra questione evidenziata riguarda la complessità della verifica, ai fini PEX, del requisito della residenza fiscale che deve essere verificato per tutto il periodo di possesso e quindi in un arco temporale che potrebbe essere anche molto esteso. Infatti nonostante la sussistenza della residenza debba essere formalmente provata solo al momento della cessione, il fatto di doverla verificare per l’intero periodo di possesso costringe il contribuente italiano a monitorare e calcolare l’ETR locale e virtuale per tutte le società del gruppo, anche qualora queste non ricadano nell’ambito applicativo della normativa CFC perché ad esempio non si qualificano come passive *income company*.

#### *Altre criticità riscontrabili in casi di M&A*

Tra le tante casistiche che possono presentare criticità ai fini CFC ve ne sono alcune che derivano dalle operazioni straordinarie. Si tratta di casistiche “fisiologiche, derivanti, cioè dal fatto che quando si viene a contatto con ordinamenti giuridici e tributari diversi, ci si trova di fronte a fattispecie tipiche del Paese estero che potrebbero non essere disciplinate dall’ordinamento interno o che, seppure disciplinate, potrebbero corrispondere a fattispecie non adottate di frequente in Italia.

Nelle considerazioni conclusive gli AA., oltre ad auspicare istruzioni e chiarimenti ufficiali, si interrogano sull’opportunità di introdurre notevoli semplificazioni nelle modalità applicative della norma, al fine di renderle più agevoli e trasparenti e se un eccessivo “accanimento” nell’applicazione della norma virtualmente applicabile (ai fini dell’ETR *test*) che risulta eccessivamente complesso porti materiali benefici all’Erario. (GDA)

**“Nuova CFC: quali proventi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo?”**, di M. MARANI, in La gest. Straord. Impr. 5/2019, pag. 90

L’A., dopo aver indagato sulla ratio e le finalità delle CFC disciplinate dall’art. 167 del TUIR, esamina il nuovo presupposto oggettivo di applicazione di tale istituto a seguito delle modifiche recate al TUIR dal D.Lgs. n. 142 del 2018 che si muove su regole nuove.

Secondo la nuova disciplina esiste una sola tipologia di CFC, senza distinguere le CFC *black list* e le CFC *white list*, e riguarda i soggetti che integrano congiuntamente le seguenti due condizioni:

- tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati assoggettati qualora residenti in Italia;
- proventi conseguiti rientranti per oltre un terzo nelle 7 categorie elencate nel comma 4 dell’art. 167 del TUIR.

Considerato che la prima condizione non rappresenta una novità, e che le prime 5 categorie di proventi non destano particolari problemi, perché già considerati dalla vecchia normativa, viene focalizzata l’analisi sulle ultime due categorie (la n. 6 e la n. 7), relative ai proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni (la n. 6) e da prestazioni di servizi (la n. 7).

L’A. evidenzia innanzitutto che la prima formulazione della norma (quella inserita nella bozza del provvedimento) che prevedeva in un unico capoverso (il n. 6) la categoria dei “redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo”, è stata modificata a seguito del suggerimento delle Commissioni parlamentari che hanno chiesto di includere tra i *passive income* non solo le cessioni di beni ma anche gli acquisti di beni. Pertanto

l'attuale formulazione della norma disciplina sub n. 6, le "operazioni di compravendita di beni" mentre i proventi derivanti da operazioni di servizi è divenuta un'ipotesi a se stante indicata sub n. 7.

L'A. evidenzia la problematicità della norma e la difficoltà di individuare i soggetti cui riferire le operazioni di compravendita di beni e di prestazioni di servizi nonché l'individuazione di dette operazioni.

Con riguardo alle operazioni di compravendita di beni, viene evidenziato il dubbio se i "proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni" siano o meno soltanto quelli derivanti da operazioni concluse (a monte e a valle) infragruppo, cioè acquisti da società del gruppo con vendita a società del gruppo, ritenendo, sulla base delle considerazioni svolte dall'A., che tale interpretazione difficilmente sarebbe accolta dall'Agenzia delle entrate.

Venendo ai proventi derivanti da prestazioni di servizi, l'A. si chiede preliminarmente a "cosa" si faccia riferimento (la messa a disposizione di materie prime è una prestazione di servizi?) ritenendo però che le prestazioni di servizi di cui al n. 7 andrebbero intese nel senso stretto di un obbligo di fare e **non** di dare.

Dalla norma della Direttiva ATAD 1 emerge chiaramente l'intento di colpire non tutte le operazioni infragruppo ma solo le attività di mera intermediazione (di servizi) fra parti correlate.

La disciplina CFC trova applicazione con riferimento ai proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni e da prestazioni di servizi "con valore economico aggiunto scarso o nullo". Ai fini dell'individuazione di tali servizi e beni occorre avere riguardo al D.M. 14.5.2018, emanato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TUIR, anche se viene osservato che il riferimento a tale decreto è fatto solo nel n. 7 che disciplina le prestazioni di servizi.

L'A. osserva che la definizione del citato D.M. (art. 7, comma 2) corrisponde sostanzialmente a quella contenuta nelle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento che forniscono per i servizi infragruppo a basso valore aggiunto un approccio semplificato e forniscono altresì sia una "negative list" che una "positive list" (vd. § 7.47 e § 7.49).

Il fatto che il D.M. 14.5.2018 è stato elaborato prendendo spunto dalla *practice* internazionale, rappresentata in primis dalle linee guida OCSE, spingerebbe a consentire ai fini in esame l'utilizzo delle "positive" e "negative" list, alleggerendo così l'obbligo di operare le analisi funzionali sulle controllate estere, non sempre di facile esecuzione. (GDA)

## **IRES**

### **Dottrina**

**"Rapporto delle perdite fiscali: rileva l'attività in fatto esercitata"** di G. CARBONE, in La gest. Straord. Impr. 5/2019, pag. 40.

L'A. esamina la risposta all'istanza di interpello n. 367/2019 nella quale l'Agenzia ha fornito indicazioni in tema di rapporto delle perdite fiscali in caso di trasferimento delle partecipazioni e modifica dell'attività in fatto esercitata, chiarendo, in particolare, che il requisito della modifica dell'attività principale è da intendersi non solo nel senso della trasformazione *tout court* dell'attività posta in essere, ma anche nel senso della sua riduzione o sostanziale azzeramento.

La risposta viene apprezzata per le modalità in cui è stata svolta l'analisi e per le argomentazioni adottate e riconferma l'attenzione dell'Agenzia in materia di trasferimento delle partecipazioni di controllo in società portatrici di perdite fiscali e prive di vitalità economica, nell'ambito di operazioni straordinarie. (EM)

**"Le nuove disposizioni sulla deducibilità fiscale degli interessi passivi"** di E. FUSA, in Strum. fin. e fisc. 42/2019, pag. 27

L'articolo, dopo aver sommariamente ricordato la previgente disciplina fiscale degli interessi passivi, esamina gli aspetti ritenuti di maggiore importanza delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.

142 del 2018 in recepimento delle Direttive ATAD, dà preliminarmente evidenza al fatto che è rimasto immutato il meccanismo “base” che prevede la deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eventuale eccedenza, la deducibilità nei limiti del 30% del ROL.

Vengono poi esaminate le principali novità introdotte nel nuovo art. 96 tra le quali di particolare interesse è l’assoggettamento di deducibilità dipendenti dal ROL anche degli interessi passivi compresi nel costo fiscale dei beni.

Con riguardo agli interessi passivi e oneri finanziari capitalizzati viene effettuato un preliminare approfondimento civilistico per stabilire quando e in che misura gli interessi passivi possono essere capitalizzati con utile riferimento ai principi contabili adottati.

Gli interessi passivi, all’atto del loro sostenimento, vanno contabilizzati a conto economico e solo alla chiusura dell’esercizio si dovranno valutare i presupposti per la loro capitalizzazione. Possono essere capitalizzati i finanziamenti di scopo sempre entro il limite del valore recuperabile mentre i finanziamenti generici, non collegati direttamente con la costruzione del bene, possono essere capitalizzati solo nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione.

Si tratta degli interessi passivi /oneri finanziari inclusi nel costo dei beni materiali o immateriali ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUIR: detti costi sono soggetti alle limitazioni di deducibilità nell’anno in cui sono stati sostenuti e rilevati in contabilità, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene a incremento del quale è stata operata la capitalizzazione. Viene evidenziato come la nuova rilevanza degli interessi passivi capitalizzati sia giustificata dalla necessità di adeguarsi alla definizione di “oneri finanziari” prevista dalla Direttiva.

Viene osservato che la nuova norma non specifica se la quota, relativa agli interessi capitalizzati, degli ammortamenti dedotti nei successivi periodi d’imposta debba essere esclusa dal calcolo del ROL, al fine di evitare una duplicazione.

Altri aspetti di particolare rilievo riguardano il computo del ROL e la sua rilevanza temporale nonché la rilevanza temporale degli interessi attivi.

Il ROL non sarà più determinato sulla base delle voci contabili di cui alle lett. A) e B) del conto economico bensì considerando di tali poste il valore rilevante dall’applicazione delle disposizioni utili ai fini fiscali. Si passa così da un valore di *derivazione* contabile a un valore di *derivazione* fiscale del ROL le cui eccedenze non saranno più riportabili illimitatamente ma saranno riportabili ad incremento del ROL degli esercizi successivi nel limite dei cinque periodi d’imposta.

Quanto alla rilevanza degli interessi attivi si evidenzia che l’eventuale eccedenza non utilizzata a compensazione degli interessi passivi sarà riportabile senza limitazioni temporali e potrà essere utilizzata a compensazione di altro soggetto partecipante al consolidato.

Viene infine esaminato il “regime transitorio” disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 142 del 2018 che regola il passaggio dal previgente al nuovo regime di deduzione degli interessi passivi per evitare duplicazioni di effetti che si potrebbero determinare in particolare ai fini del computo del ROL che passa da “contabile” a “fiscale”. (GDA)

**“Le nuove regole sugli interessi passivi in attesa dei chiarimenti ufficiali”** di L. GAIANI, ne Il fisco 38/2019, pag. 3613.

Dopo una breve premessa nella quale l’A. “lamenta” che a distanza di quasi un anno dell’introduzione del nuovo art. 96 del TUIR introdotto dal D.Lgs. n. 142, mancano istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle entrate, vengono evidenziate le questioni più dubbie.

La prima questione riguarda l’individuazione degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che, in base alla nuova disposizione, sono qualificati come tali dai principi contabili adottati e per i quali detta qualificazione non è derogata dai decreti attuativi del principio di derivazione rafforzata (ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge n. 244/2007, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 38/2005 e dell’art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016). Questo doppio test lascia aperti alcuni punti interrogativi.

Un caso di incertezza è quello dei finanziamenti infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato ricevuti dai propri soci: se il finanziamento infruttifero è concesso dalla controllante alla controllata con finalità di sostegno patrimoniale, la contropartita di questi interessi è una riserva di patrimonio netto mentre l’art. 5, comma 4-*bis* del D.M. 8 giugno 2011 prevede per tali componenti una deroga, sicché restano

fiscalmente rilevanti gli interessi risultanti dal contratto. In tal caso, osserva l'A., questi interessi dovrebbero sfuggire in toto alle regole del ROL pur essendo considerati tali dai principi contabili adottati.

Resta poi da valutare la sorte degli interessi figurativi iscritti su finanziamenti infruttiferi al di fuori del predetto caso. In tal caso la società debitrice iscrive a conto economico la contropartita a conto economico. In questo caso la relazione al D.M. 3 agosto 2017 esclude l'applicabilità del citato comma 4-*bis* dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, sicché gli oneri finanziari dovrebbero essere ricompresi nel disposto dell'art. 96.

Altra questione evidenziata può riguardare un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa nel caso in cui gli interessi impliciti non vengano contabilizzati cioè non vengano incorporati, ove non sia contabilmente obbligatorio. In tal caso detti interessi non rientrerebbero nel meccanismo del ROL. L'A. si chiede se l'Agenzia delle entrate può sindacare gli effetti fiscali che ne derivano da un asserito scorretto comportamento contabile.

L'A. esamina poi sia gli aspetti problematici in materia di qualificazione degli oneri finanziari capitalizzati sul costo dei beni (aspetto approfondito anche da Emanuela Fusa nell'articolo sopra riportato) sia il caso di esonero oggettivo dalla disciplina ROL per i cc.dd. progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (PIPLT) che sostituisce quella di tipo soggettivo per le società di progetto i cui interessi passivi sarebbero esonerati dal test del ROL, ai sensi del comma 8 e seguenti, del nuovo art. 96.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto gli interrogativi che si pongono riguardano le diverse tipologie di garanzie che assistono normalmente la realizzazione dei PIPLT in particolare quando gli stessi sono attuati dalle società di progetto regolate dal codice degli appalti (*projet financing*).

L'A., esaminate le diverse tipologie di garanzie che assistono normalmente la realizzazione dei PIPLT, evidenzia la complessità dell'analisi della compatibilità delle garanzie rilasciate dai soci della società di progetto, come nel caso del pegno sulle azioni della stessa o della cessione in garanzia di crediti per finanziamento soci, e il dubbio che tali garanzie non siano ammesse dalla norma per esonerare gli interessi passivi sui finanziamenti erogati dagli istituti finanziatori dal meccanismo del ROL. (GDA)

\*\*\*\*\*

Agli interrogativi sollevati dall'A. sui "progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine" (PIPLT) ha dato risposta l'art. 35 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che è intervenuto sull'art. 96 del TUIR, esplicitando che la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi ai prestiti (anche bancari) utilizzati per finanziare i PIPLT si applica anche ai finanziamenti assunti da una "società progetto" costituita per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa, garantiti dai tipici "security packages" previsti dalla prassi di mercato, pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 96, comma 8, lett. a), TUIR (si ricorda che, in base a tale norma, gli interessi passivi relativi a prestiti assunti per il finanziamento di PIPLT sono integralmente deducibili dal reddito a condizione che le garanzie che assistono tali prestiti non siano costituite né da beni appartenenti al gestore del PIPLT diversi da quelli afferenti al progetto stesso né da soggetti diversi dal gestore del PIPLT).

### **Prassi Amministrativa**

**IRES – Perdite fiscali – Eccedenze interessi passivi indeducibili – Eccedenze ACE – Modifica dell'attività in fatto esercitata dalla società – Divieto riporto delle perdite in caso di trasferimento delle partecipazioni – Art. 84, comma 3, TUIR.**

Risp. Agenzia delle entrate 6 settembre 2019, n. 367, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Non sono riportabili le perdite fiscali, le eccedenze dell'ACE e gli interessi passivi indeducibili di una società le cui quote sono acquisite da terzi nel momento del sostanziale azzeramento dell'attività esercitata.

### **IRES – Fusione e transizione ai principi contabili internazionali IFRS – Retrodatazione – Esclusione.**

Risp. Agenzia delle entrate 10 ottobre 2019, n. 405, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

In presenza dell'applicazione dei principi contabili internazionali la fusione per incorporazione di una società figlia interamente controllata nella società madre che la possiede al 100% non può essere retrodatata né ai fini contabili né, quindi, ai fini fiscali (stante l'inscindibilità delle due decorrenze), perché l'operazione rientra nell'ambito dell'IFRS n. 2 in quanto costituisce un'operazione di acquisto basato su azioni.

### **IRES – Fusione per incorporazione di una società consolidante in una società non inclusa nel consolidato – Non interrompe la tassazione di gruppo.**

Risp. Agenzia delle entrate 10 ottobre 2019, n. 406, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La fusione per incorporazione di una società consolidante in una società esterna alla *fiscal unit* non interrompe la tassazione di gruppo se sulle società consolidate permangono il requisito del controllo ex art. 117, comma 1 del TUIR e della partecipazione superiore al 50% al capitale e agli utili secondo il successivo art. 120.

Con riferimento, poi, al risultato fiscale prodotto dalla società incorporante tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di efficacia giuridica della fusione, l'Agenzia delle Entrate osserva che nel lasso temporale considerato non si forma un risultato "di periodo" (né, di conseguenza, una perdita fiscale) tale da poter essere considerato "pregresso" all'ingresso nel regime del consolidato.

Per quanto concerne, infine, la perdita fiscale generata dalla società incorporata nel medesimo periodo "interinale", si ritiene che la medesima debba, comunque, confluire nel reddito complessivo globale del consolidato per il periodo d'imposta nel corso del quale ha avuto effetto la fusione.

### **IRES – Fusioni – Disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societaria.**

Risp. Agenzia delle entrate 15 ottobre 2019, n. 416, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia esamina il caso di una fusione tra due società operanti in un medesimo settore. L'incorporata ha maturato perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi che possono essere utilizzate dalla incorporante solo alle condizioni di cui all'art. 172, comma 7, TUIR: test di vitalità e limite del patrimonio netto.

La società incorporata supera il test di vitalità ma non ha un patrimonio netto capiente.

Nella risposta l'Agenzia consente la disapplicazione del limite del patrimonio netto in presenza di società vitali.

In sostanza si afferma che nelle fusioni è possibile il riporto delle perdite e interessi passivi, anche in presenza di limite patrimoniale non capiente, qualora il test di vitalità è superato.

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

### **IRES – Consolidato – Trasferimento degli interessi passivi al consolidato**

Cass., sez. trib. 17 ottobre 2019, n. 26382, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Poiché la scelta del trasferimento dell'eccedenza degli interessi passivi indeducibili al consolidato nazionale, è espressione di volontà negoziale, come tale irretrattabile, il contribuente, in caso di

errore, potrà farlo valere in giudizio ai sensi degli artt. 1427 e ss. codice civile, sempre che ne provi l'essenzialità e la obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria ex art. 1428 codice civile, norma estesa agli atti unilaterali diretti ad un destinatario determinato quale è, nella specie, la dichiarazione fiscale di voler trasferire al consolidato gli interessi passivi.

### Commissioni tributarie di merito

#### **IRES – Holding – Mancato riaddebito di parte dei costi dei servizi ricevuti alle consociate estere – Legittimità.**

Comm. trib. reg. della Lombardia, 13 marzo 2019, n. 1190/11/2019, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La *holding* che presta servizi alle controllate non è tenuta a riaddebitare alle stesse tutti i costi di gestione.

### **REDDITI DI CAPITALE**

#### **Dottrina**

**“Esenzione dalle ritenute su interessi da finanziamenti e principio del beneficiario effettivo”**  
di L. MIELE e A. FASOLINO, in Corr. Trib. 11/2019, pag. 939.

Gli AA. svolgono alcune considerazioni in merito all'esenzione dalle ritenute su interessi da finanziamento a medio e lungo termine di cui al comma 5-*bis* DPR 600/73 a seguito di alcune recenti pronunce dell'Agenzia che è pervenuta a conclusioni non conformi all'orientamento formatosi in dottrina e nella prassi.

In particolare, oggetto dell'analisi è l'operatività in tale contesto del cd. principio *look through* la cui applicazione viene negata dall'Agenzia.

Un primo dubbio sollevato e risolto affermativamente dagli AA. attiene al finanziamento a medio-lungo termine erogato a società residenti nel territorio dello Stato dalla stabile organizzazione localizzata in un paese della UE di un ente creditizio ubicato in uno Stato al di fuori dell'Unione Europea e quindi alla possibilità di applicare l'esenzione da ritenuta di cui al citato comma 5-*bis*.

Con particolare riferimento al beneficiario effettivo, gli AA. riportano un caso concreto e cioè il caso di una società residente nel territorio dello Stato che corrisponde interessi ad una propria consociata estera che non rientra nella definizione di ente creditizio stabilito nella UE ma che tuttavia retrocede il flusso di interessi a un ente creditizio stabilito nella UE, laddove per ente creditizio stabilito nella UE deve intendersi anche la stabile organizzazione nella UE di un ente creditizio localizzato in uno stato extra UE.

Nella fattispecie, secondo la dottrina dovrebbe essere preminente accertare chi deve essere considerato beneficiario effettivo degli interessi e cioè: la consociata estera della società italiana o l'ente creditizio UE cui vengono retrocessi gli interessi della consociata estera.

In altri termini, se la consociata estera si qualifica come meramente passante, alla stessa dovrebbe essere negata la natura di beneficiario effettivo.

Il ruolo di mero passante si configura ad esempio laddove la consociata estera retroceda esattamente l'importo degli interessi ricevuti dall'ente creditizio localizzato nella UE e laddove risulti una precisa specularità del finanziamento erogato dalla consociata estera al soggetto italiano rispetto alle condizioni previste dal finanziamento erogato dall'ente creditizio alla consociata estera. Nella fattispecie, gli AA. ritengono che il beneficiario effettivo sia l'ente creditizio stabilito nella UE e che, quindi, sugli interessi in uscita il soggetto residente in Italia possa non applicare la ritenuta ai sensi del citato comma 5-*bis* dell'art. 26.

A diversa conclusione, tuttavia, è giunta l'Agenzia negando l'applicazione del principio del beneficiario effettivo. (EM)

## Prassi Amministrativa

### **Redditi di capitale – Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia – Applicazione norme convenzionali.**

Risp. Agenzia delle entrate 11 settembre 2019, n. 379, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il caso esaminato riguarda un istituto di credito residente in Svizzera, privo di una stabile organizzazione in Italia, che eroga finanziamenti in favore di persone fisiche residenti in Italia.

L'Agenzia ha chiarito che l'istituto di credito può fruire del trattamento convenzionale più favorevole (aliquota 12,50%) in luogo dell'applicazione dell'ordinaria aliquota IRES, anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituti d'imposta.

Gli obblighi di sostituzione d'imposta a carico delle società estere sussistono solo se la società ha in Italia una stabile organizzazione.

### **Redditi di capitale – Dividendi corrisposti da società figlie a società madri residenti nell'unione europea – Esenzione.**

Risp. Agenzia delle entrate 11 settembre 2019, n. 380, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La risposta all'interpello riguarda il caso di una società italiana interamente controllata da una società madre lussemburghese trasferitasi nel frattempo in Svizzera.

Ai fini della quantificazione del periodo di possesso necessario per l'esenzione da ritenuta sui dividendi nei rapporti tra società italiane e società svizzere, è possibile computare anche il periodo di possesso maturato in capo alla società controllante in un altro Stato, se questa si è poi trasferita in Svizzera in regime di continuità giuridica.

### **Redditi di capitale – Esenzione dalle ritenute su interessi – Beneficiario effettivo.**

Ris. Agenzia delle entrate 18 ottobre 2019, n. 88/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Secondo la Risoluzione, l'esenzione da ritenuta sugli interessi infragruppo (*ex art. 26-quater* del DPR 600/73) non compete quando la società estera che li percepisce non è il beneficiario effettivo degli stessi.

Nel caso di specie, l'esenzione è stata negata in quanto una società ha ceduto a terzi il credito corrispondente agli interessi, privandosi quindi della possibilità di beneficiarne economicamente.

### **Redditi di capitale – Interessi erogati da una società italiana ad investitori esteri *white list* – Non si applica la ritenuta.**

Risp. Agenzia delle entrate 24 ottobre 2019, n. 423, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'interpello riguarda una banca olandese che ha finanziato una società italiana autocertificando i requisiti all'art. 26, comma 5-*bis*, DPR 600/73 e corredandoli del certificato di residenza fiscale olandese (per attestare i requisiti necessari all'applicazione dell'esenzione da ritenuta sugli interessi).

Poi la banca ha concluso un accordo di *sub participation* per una parte del finanziamento con una società di cartolarizzazione fiscalmente residente in Irlanda.

Dunque una parte degli interessi che la società italiana ha corrisposto sono retrocessi alla società di cartolarizzazione.

Poiché gli interessi erogati dalla società italiana sono percepiti dalla banca olandese, sarà lei il percettore degli stessi, nonostante ne giri una parte alla società di cartolarizzazione.

L'Agenzia ritiene che in questa fattispecie risultino rispettate le condizioni richieste dalla norma (art. 26, comma 5-*bis*) in quanto il soggetto percettore risulta beneficiario degli interessi; è istituito in un Paese incluso nella *white list* ed è soggetto a forme di vigilanza.

Conseguentemente si applica l'esenzione dalla ritenuta del 26% (ex art. 26 citato) per gli interessi in uscita che vengono erogati a beneficio di investitori istituzionali esteri inclusi nella *white list*.

### **Redditi di capitale – Interessi su prestiti – Obbligazionari convertibili sottoscritti da un investitore qualificato – Applicazione dell'imposta sostitutiva – Esclusione.**

Risp. Agenzia delle entrate 29 ottobre 2019, n. 448, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del regime dell'imposizione sostitutiva sugli interessi da obbligazioni convertibili detenute da un fondo di investimento alternativo di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati.

In linea generale, gli interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari e dai titoli similari, emessi dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973 sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 26% ai sensi dell'art. 26, comma 1, del medesimo decreto.

Sono, invece, soggetti al regime dell'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dal D.Lgs. n. 239/1996, in luogo della predetta ritenuta alla fonte, tra gli altri, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, titoli similari emessi dai cosiddetti "grandi emittenti privati" (ossia banche e società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati comunitari e Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni) e dagli enti pubblici trasformati in società per azioni, nonché quelli delle obbligazioni, titoli similari negoziati nei predetti mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora detti titoli non siano negoziati, a condizione che gli stessi siano detenuti da uno o più "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 100 del TUF.

Con riferimento alla nozione di "investitori qualificati", l'art. 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996 richiama l'art. 100 del TUF, ossia agli investitori individuati con il Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Vi rientrano anche gli "organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi".

Secondo l'Agenzia un fondo di investimento alternativo chiuso che sottoscrive un prestito obbligazionario convertibile emesso da una società non quotata e non negoziato sui mercati regolamentati percepisce gli interessi senza applicazione dell'imposta sostitutiva, in quanto rientra tra gli investitori qualificati.

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**"IFRS 16: Decreto di *endorsement* fiscale ed aspetti contabili** "di F. BALLARIN, A. SERENA e S. PAVANETTO, in Bil e Redd d'Imp, 11/2019, p. 42.

Il nuovo principio IFRS 16 – *Leasing*, la cui applicazione è obbligatoria dal 1° gennaio 2019, prevede un unico modello di rilevazione contabile, in base al quale il locatario rileva: i) nello stato patrimoniale, tra le attività, il diritto d'uso (ROU) e tra le passività i corrispettivi da pagare lungo la durata del contratto; ii) a conto economico, l'ammortamento del ROU e gli interessi passivi sulla *lease liability*, con andamento decrescente in funzione della progressiva riduzione del debito.

Sotto il profilo fiscale, il D.M. 5 agosto 2019 (d'ora in poi "Decreto") ha chiarito quali aspetti della nuova contabilizzazione possono considerarsi riconosciuti in derivazione rafforzata, ai sensi dell'art. 83 del TUIR, trattandosi di fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale e quali, invece, richiedono di gestire un doppio binario civilistico-fiscale. Tuttavia, permangono alcune incertezze sulla *FTA* dello standard e sulla deducibilità degli interessi passivi dei contratti di locazione operativa e di noleggio che, in base alla loro natura giuridica, probabilmente non rappresenterebbero operazioni caratterizzate da una "causa finanziaria".

L' art. 1 del Decreto ha disciplinato l'aspetto più incerto della normativa fiscale applicabile alle nuove modalità di contabilizzazione del *leasing*, ovvero il regime di deducibilità del ROU, iscritto nello stato patrimoniale del locatario, distinguendo il trattamento applicabile a seconda che il leasing, al termine della durata del contratto, trasferisca o meno la proprietà del bene (leasing traslativo e leasing non traslativo). Nel caso del leasing traslativo il ROU è *tout court* assimilato al bene sottostante, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR., con la conseguenza che l'ammortamento soggiace ai limiti di deducibilità previsti dagli artt. 102 (ammortamento dei beni materiali), 102-bis (ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate) e 103 (ammortamento dei beni immateriali) del TUIR, a seconda della natura del bene (materiale o immateriale) sottostante. La completa assimilazione, sotto il profilo fiscale, al bene sottostante, comporta inoltre che, in caso di cessione del contratto, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito con modalità analoghe alla cessione di beni, ai sensi dell'art. 86 del TUIR. Nel caso, invece, di leasing non traslativo, si applicano le regole fiscali di cui all'art. 103, comma 2, de TUIR, assumendo quale "durata di utilizzazione prevista dal contratto", la durata determinata ai fini contabili applicando le disposizioni dell'IFRS 16.

Gli AA. sottolineano l'opportunità del chiarimento relativo al registro dei cespiti ammortizzabili, secondo cui la necessità di iscrizione varrebbe solo per i leasing traslativi, viceversa il ROU relativo a un leasing non traslativo non deve essere iscritto nello stesso.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto, la valutazione iniziale dell'attività, comprensiva della stima dei costi di smantellamento e ripristino, trova pieno riconoscimento fiscale. Non si tratterebbe di meri fenomeni valutativi, infatti, ma di valutazioni non indipendenti ed autonome rispetto ai fenomeni di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale. Per quanto riguarda le penali di risoluzione del leasing, la cui stima è ricompresa nel valore della passività, gli AA. ritengono che queste trovino riconoscimento in derivazione rafforzata, anche in considerazione del fatto che il legislatore, a differenza di quanto disposto in ambito IFRS 15, non ha previsto norme di deroga.

Il Decreto regola, altresì, la rilevanza fiscale, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, delle modifiche successive al valore del ROU. In particolare, è prevista la rilevanza fiscale delle rivalutazioni e delle svalutazioni imputate a conto economico secondo il modello del *fair value*, in applicazione del §34 dell'IFRS 16, per i leasing non traslativi e per quelli in cui il costo dell'attività sottostante nel diritto di utilizzo non riflette la situazione in cui il locatario eserciterà l'opzione di acquisto. Diversamente, è prevista l'irrilevanza fiscale nel caso di svalutazioni derivanti dall'*impairment test* previsto dallo IAS 36 e di svalutazioni e rivalutazioni derivanti dall'applicazione, ai sensi del §35 dell'IFRS 16, del modello di rideterminazione del valore di cui allo IAS 16.

Con riferimento alle operazioni di *sales & lease back*, l'art. 3 del Decreto, stabilisce che le rilevazioni contabili, effettuate in base alle disposizioni dell'IFRS 16, assumono pieno riconoscimento fiscale.

L'art. 4 del Decreto, invece, si occupa della fattispecie dei raggruppamenti di contratti e portafogli, disponendo che l'ammortamento deducibile del ROU è pari alla somma degli ammortamenti che sarebbero risultati deducibili se determinati in base all'applicazione delle regole dettate dal Decreto in riferimento ai singoli contratti di leasing che compongono il portafoglio.

Come anticipato, il Decreto non si occupa di disciplinare una questione delicata sollevata in dottrina, relativa all'inclusione o meno, nell'ambito della disciplina della deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 del TUIR, degli oneri finanziari che emergeranno a seguito dell'applicazione del nuovo principio con riguardo ai contratti di noleggio e di locazione operativa. Trattandosi di una questione rilevante, gli AA. auspicano un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, il Decreto non detta alcuna norma di coordinamento in merito agli effetti della transizione al nuovo standard contabile (FTA). Al riguardo, in mancanza di un regime fiscale transitorio, gli AA. ritengono applicabili le disposizioni fiscali generali che regolano la transizione a standard nuovi ovvero modificati da parte dello IASB, centrate sul principio di neutralità applicabile alle cd. "operazioni pregresse".(WR)

**"Il regime fiscale del diritto d'uso del bene in *leasing* nell'IFRS 16",** d P. LIPARDI e A. TRABUCCHI, in Corr.trib. 11/2019, pag. 931.

Con il Decreto 5 agosto 2019 (cd. Decreto IFRS 16) sono state introdotte, in attuazione dell'art. 4, comma 4-*quater*, del D.Lgs. n. 38/2005, le disposizioni di coordinamento tra le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP e il principio contabile IFRS 16. In particolare, il fulcro del Decreto, contenuto nell'art. 1, commi 1 e 2, è il riconoscimento fiscale della distinzione "contabile" tra leasing traslativo (cfr. § 32, primo periodo, IFRS 16) e non traslativo (cfr. § 32, secondo periodo, IFRS 16). Nel primo caso – leasing traslativo – all'attività consistente nel diritto d'uso viene assegnato lo stesso regime fiscale previsto per le attività sottostanti oggetto del leasing; nel secondo caso – leasing non traslativo – l'ammortamento del ROU è deducibile ai sensi dell'art. 103, comma 2, del TUIR, facendo riferimento alla "durata contabile" del *leasing*, come declinata ai §§ 18-21 dell'IFRS 16.

In virtù del principio di derivazione rafforzata (*ex art. 83 del TUIR*), quindi, la classificazione contabile assume rilievo anche ai fini fiscali, comportando per i leasing traslativi, come precisato dalla relazione al Decreto, l'applicazione dei limiti previsti dal TUIR negli artt. 102 (cfr. in particolare i coefficienti tabellari di cui al D.M. 31/12/88) e 102-*bis* per i beni materiali ovvero quelli dell'art. 103 alle attività immateriali. Nei leasing traslativi tali limiti si applicano con riferimento all'attività sottostante. Al riguardo, gli AA. sottolineano che nella relazione illustrativa al Decreto si precisa che l'assimilazione ai fini fiscali del ROU all'attività (materiale o immateriale) sottostante è integrale, non essendo limitata alle sole regole di deduzione dell'ammortamento. Per spiegare gli effetti fiscali di tale assimilazione tra ROU e bene, nell'ipotesi di *leasing* traslativo, gli AA. precisano che: *i*) le spese di manutenzione relative al ROU saranno deducibili nei limiti dell'art. 102, comma 6, del TUIR, e il costo fiscale del ROU concorrerà alla formazione del *plafond* previsto dal citato comma 6 per la deduzione delle stesse; *ii*) la cessione del contratto di *leasing*, configurandosi sotto il profilo fiscale come cessione dell'attività sottostante al ROU, sarà disciplinata dall'art. 86 del TUIR; *iii*) si applicano i limiti di deducibilità specifici previsti per talune categorie di beni nonché le regole di indeducibilità dell'ammortamento delle aree sottostanti ai fabbricati di cui all'art. 36, comma 7, del D.L. n. 223/2006.

Gli AA., inoltre, analizzano il caso dei fondi di ripristino ed in particolare il trattamento degli interessi di attualizzazione. Nella relazione illustrativa si conferma la rilevanza fiscale del valore attuale delle spese di smantellamento o ripristino capitalizzato sul ROU in contropartita di un apposito fondo. Tuttavia, nel silenzio del Decreto IFRS 16 e della relazione illustrativa, permangono dubbi sul regime fiscale da attribuire ai relativi interessi di attualizzazione. Si tratta di un tema che si è posto con riferimento agli interessi di attualizzazione dei fondi di ripristino da IAS 16, che, però, non ha ricevuto chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria. La tesi preferita dagli AA. concluderebbe per considerare tali interessi assoggettati alla disciplina dell'art. 9 del DM 8 giugno 2011, con la conseguenza che sarebbero qualificati come accantonamenti soggetti al medesimo regime del fondo. Considerato, poi, che in tali casi il fondo assume riconoscimento fiscale in quanto iscritto in contropartita di costi capitalizzati sul ROU che assumono rilievo fiscale, si potrebbe ritenere che anche le componenti di attualizzazione dello stesso dovrebbero essere ammesse in deduzione ai fini IRES.

L'IFRS 16 prevede al § B1 la possibilità di applicare le regole contabili ad un portafoglio di contratti aventi caratteristiche simili e al § B2 la necessità di raggruppare a certe condizioni i contratti conclusi contemporaneamente o quasi contemporaneamente con la stessa controparte o con parti correlate della controparte (*combining*). Al riguardo, l'art. 4 del Decreto disciplina gli aspetti fiscali conseguenti all'applicazione dell'IFRS 16 ai portafogli di contratti con caratteristiche analoghe e ai raggruppamenti di contratti conclusi contemporaneamente (o quasi contemporaneamente) con la stessa controparte o con parti ad essa correlate, stabilendo, in deroga al principio di "derivazione rafforzata", che l'ammortamento del ROU contabilizzato unitariamente è deducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP nel limite della somma degli ammortamenti che sarebbero risultati deducibili se determinati in base all'applicazione delle regole dettate dal Decreto ai singoli contratti di *leasing*. Questa norma, osserva gli AA., è volta ad evitare le difficoltà applicative che si sarebbero potute determinare – nella suddivisione delle rispettive quote di ammortamento – in presenza del *combining*

dei contratti di *leasing* aventi ad oggetto diverse attività ammortizzabili sulla base di differenti coefficienti tabellari.

Il Decreto prevede (art. 1, comma 2) che “Se il ROU è ammortizzato in conformità al secondo periodo del § 32 dell’IFRS 16, le quote di ammortamento sono deducibili applicando l’art. 103, comma 2, del TUIR, e assumendo a tal fine, quale durata di utilizzazione prevista dal contratto quella quantificata applicando i paragrafi 18-21 dell’IFRS 16”. Sul punto viene ribadito che l’art. 103, comma 2, del TUIR, stabilisce che le quote di ammortamento sono deducibili “in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge”. Proprio il riferimento alla durata contrattuale avrebbe potuto determinare alcuni problemi applicativi, stante la possibilità che la “durata contabile” del leasing determinata sulla base dell’IFRS 16 – che include il periodo non annullabile e il periodo coperto da un’opzione di proroga ovvero da una opzione di risoluzione che con ragionevole certezza il locatario intende ovvero non intende esercitare – sia differente da quella contrattuale. A tale riguardo, gli AA. sottolineano l’opportunità della scelta compiuta dal Decreto che, pur facendo riferimento all’art. 103, comma 2, attribuisce rilevanza alla “durata contabile” del *leasing*. Infine, l’art. 1, comma 2, del Decreto IFRS 16 chiarisce che nelle ipotesi in cui le componenti negative di reddito delle attività sottostanti sono soggette a limiti di deducibilità (come quelli di cui all’art. 164 del TUIR per i mezzi di trasporto e quelli dell’art. 102, comma 9, TUIR, per le spese telefoniche e apparecchiature similari), detti limiti si applicano anche all’ammortamento del ROU. Nell’ipotesi di *leasing* non traslativo non trovano, invece, applicazione le regole di indeducibilità dell’ammortamento delle aree sottostanti ai fabbricati (cfr. *supra*). (WR)

**“L’endorsement fiscale dell’IFRS 16: criticità a regime e opportunità di riallineamento in transizione”** di G. RUSSETTI, in La Gest. Straord. Impr. 5/2019, pag. 52.

Il D.M. 5 agosto 2019 (d’ora in poi “Decreto” o “Decreto IFRS 16”) contiene le norme fiscali di coordinamento emanate in seguito all’adozione del principio contabile internazionale IFRS 16 in materia di *leasing*. In questo lavoro, l’A. illustra alcune considerazioni preliminari circa il quadro di riferimento normativo su cui gravitano le nuove regole fiscali relative al leasing per i soggetti *IAS/IFRS adopter* e pone, inoltre, l’attenzione su una serie di criticità applicative in ambiti non specificamente trattati dalle stesse disposizioni di coordinamento, con particolare attenzione a quello dell’FTA (*First Time Adoption*).

Il Decreto di *endorsement* - che contiene soltanto disposizioni a regime - mira a mantenere il più possibile il riconoscimento, in derivazione (“rafforzata” o “ragionata”) delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni (QU.I.C.) di bilancio. La derivazione dal bilancio, in ambito IFRS 16, non può che partire dal riconoscimento fiscale dell’attività per il diritto di utilizzo (ROU) e della relativa passività (*lease liability*). Il legislatore fiscale si è concentrato sul regime contabile del ROU, valorizzando, per quanto possibile, la comparazione con il previgente regime fiscale di tali contratti. Sui *leasing* cd. traslativi, a parere dell’A., era facilmente immaginabile che, sotto il profilo fiscale, venisse riconosciuta una certa continuità con il passato regime. Diversamente, per i *leasing* cd. non traslativi, nel cui perimetro rientrano anche i vecchi contratti di locazione e noleggio, si è reso necessario un intervento di coordinamento ai fini fiscali, posto che l’unico modello di contabilizzazione previsto dall’IFRS 16 prevede anche per questi contratti la rilevazione di un ROU e di una corrispondente passività.

Sotto il profilo contabile, è interessante notare che il principio richiede in prima battuta di determinare il valore della passività, quale valore attuale dei pagamenti esigibili lungo l’intera durata del contratto (cd. *lease term*), sulla quale maturano oneri finanziari secondo il metodo dell’interesse effettivo (costo ammortizzato). Questo valore rappresenta la base di calcolo, alla quale vanno sommati altri elementi di costo per giungere alla determinazione complessiva del valore del ROU.

Con riferimento agli interessi passivi, derivanti dal processo di attualizzazione del debito verso il *lessor*, il Decreto non contiene alcun chiarimento, per cui secondo l’A. deve ritenersi, in via generale, fiscalmente rilevante l’imputazione degli oneri finanziari che maturano sulla passività. Il dubbio, in particolare, sorge con riferimento all’applicazione dell’art. 96 del TUIR a quei contratti che non

presentano una causa finanziaria. Si tratta di una questione molto controversa e discussa <sup>(1)</sup>, sulla quale l'A. auspica un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda l'attività per diritto di utilizzo, le disposizioni del Decreto sembrano evidenziare, per i leasing traslativi, la circostanza che l'attività medesima è iscritta (e fiscalmente riconosciuta) alle medesime condizioni (ed al medesimo valore) al quale ordinariamente si iscrive un bene di proprietà (comprese le valorizzazioni degli impegni contrattuali di ripristino e bonifica) con il conseguente ammortamento dell'intero valore lungo la vita utile del bene stesso. In questo senso, sottolinea l'A., iscrivere l'*asset* come un bene proprio (*ex IAS 16*) ovvero come ROU è un mero fatto formale, giacché nella sostanza l'ammortamento sarà effettuato comunque per tutta la sua vita utile. Diversamente, il ROU relativo ai *leasing* non traslativi assume, ai fini fiscali, i generici connotati di un "bene immateriale" da ammortizzare nell'arco della durata del relativo contratto. Il Decreto, infatti, per i contratti di *leasing* non traslativi, dispone la rilevanza fiscale del relativo diritto di utilizzo, secondo le disposizioni dell'art. 103, comma 2, del TUIR. Nell'ambito del ROU resta l'incognita, a parer dell'A., delle spese incrementative che dovrebbero essere assunte in derivazione dal bilancio. In questo caso, il problema si sposta sul versante contabile, posto che l'IFRS 16 non sembra consentire la capitalizzazione di tali oneri sul valore del ROU.

Ai fini IRAP, il Decreto ribadisce l'applicazione generalizzata della regola della presa diretta, ma esplicitamente prevede, con specifiche disposizioni, la rilevanza (art. 1, comma 3, del Decreto) ovvero l'irrilevanza (art. 2 del Decreto) di talune valutazioni del ROU e della passività.

Infine, l'A. si sofferma sugli aspetti fiscali della transizione al nuovo standard, posto che il Decreto non contiene alcuna disposizione al riguardo. In generale, la transizione ad un nuovo principio contabile è regolata dal criterio di neutralità, con la conseguenza che per i contratti esistenti alla data di prima applicazione, che coincide, per i soggetti cd. "solari", con il 1° gennaio 2019, occorre prevedere un doppio binario, assicurando a questi il trattamento contabile e fiscale previsto dal previgente standard. Si tratta del regime delle cd. "operazioni pregresse", per le quali, in base al principio di neutralità, si disattiva il regime (nuovo) vigente e si riattiva quello precedente, con lo scopo di evitare fenomeni di tassazione anomala (sinteticamente definiti come ipotesi doppia tassazione, doppia deduzione). Sul punto, l'A. ritiene che le descritte regole di neutralità possano considerarsi implicitamente confermate dal Decreto, che non reca alcuna disposizione sulla transizione al nuovo *standard* contabile. Ne deriva che per i leasing che possono qualificarsi come "operazioni pregresse", i componenti reddituali devono essere assunti ai fini fiscali secondo la rappresentazione contabile risultante dall'applicazione del precedente standard (IAS 17).

La soluzione per evitare onerosi doppi binari sul piano amministrativo è offerta dall'art. 15 del DL. n. 185/2008, che prevede la facoltà di "riallineare" i valori contabili e fiscali delle operazioni pregresse mediante apposita opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quella di prima applicazione dei principi contabili internazionali (in questo caso l'opzione deve essere esercitata nel Modello Redditi 2019 relativo al periodo d'imposta 2018 che andava presentato entro lo scorso 2 dicembre), assoggettando ad imposta sostitutiva le eventuali differenze positive (valore contabile superiore al valore fiscale) rilevate in *FTA* sulle poste di bilancio. Il descritto regime del riallineamento - valido sia ai fini IRES che ai fini IRAP - può essere effettuato:

- per saldi globali (metodo del saldo globale): in base al quale occorre individuare le divergenze tra valore di bilancio e valore fiscale relative a tutti gli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del periodo d'imposta 2019, sommare quelle negative con quelle positive per giungere alla determinazione di un unico saldo globale (che risulterà positivo o negativo a seconda del segno delle divergenze prevalente);

- per singola fattispecie (metodo per singola fattispecie), con cui è possibile selezionare gli elementi da affrancare ricorrendo appunto alla nozione di singola fattispecie.

Il saldo da *FTA* può risultare anche pari a zero e tale circostanza non sembra precludere il ricorso al riallineamento, che avverrà con saldo a zero dei valori civili e fiscali, con la conseguenza che "a fronte di un'imponibile da affrancare pari a zero, il riallineamento, ovviamente, avviene senza pagamento di imposta sostitutiva" (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2009), tanto nell'ipotesi di metodo del saldo globale che in quello per singola fattispecie. Sul punto, l'A. sottolinea che si rende manifesta la singolare situazione di poter effettuare, senza pagamento di imposta

---

<sup>1</sup> Cfr. sul punto la ns. Circolare n. 3/2019, pag. 34.

sostitutiva, il riallineamento per singola fattispecie sulla totalità delle medesime senza tuttavia dover applicare le regole del riallineamento per saldo globale, peraltro consentito solo a condizione che sia stato utilizzato nell'originaria (generale) transizione agli IAS/IFRS. In conclusione, è possibile procedere con il riallineamento per singola fattispecie anche quando le singole fattispecie che si intende riallineare rappresentino la "totalità" delle fattispecie interessate dalla transizione al nuovo principio contabile senza che ciò integri la diversa ipotesi del riallineamento per saldo globale. (WR)

**“La fiscalità dell’IFRS 16: il decreto di coordinamento indica la strada ai fini IRES e IRAP”** di V. RUSSO, in La gest. Straord. Impr. 5/2019, pag. 62.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2019 contiene le norme fiscali di coordinamento emanate in seguito all'adozione del principio contabile IFRS 16 in tema di *leasing* e la disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP.

Il decreto di *endorsement* contiene esclusivamente disposizioni a regime.

Delineato brevemente il quadro di riferimento, l'A. si sofferma sulla differenziazione tra *leasing* traslativi e *leasing* non traslativi attorno alla quale, ruota tutta la costruzione della disciplina di coordinamento fiscale.

Per i primi il *right of use* è assimilato a meri fini fiscali al bene sottostante. Per i secondi, invece, il *right of use* è qualificato ai fini fiscali alla stregua di un bene immateriale.

L'A. evidenzia che, nonostante si sia ricreato un sistema binario fondato sulla distinzione tra *leasing* traslativo e non traslativo che potrebbe sembrare simile a quello precedente (che vedeva contrapposti *leasing* finanziario e operativo), la fondamentale differenza consiste nel fatto che l'attuale sistema non si fonda su una diversa contabilizzazione del *leasing*.

Ciò che distingue il *leasing* traslativo da quello non traslativo è la diversa modalità di determinazione della quota di ammortamento del *right of use*. Tale diversa qualificazione guida il regime fiscale degli ammortamenti e la rilevanza o irrilevanza delle componenti valutative. (EM)

**“Le mire del fisco sui redditi di impresa “finanziari” di fonte italiana”** di M. MARTINELLI e S. CHIRICHIGNO, in La gest. Straord. Impr. 5/2019, pag. 47.

Il quesito sottoposto all'Agenzia e commentato dagli AA. riguarda un istituto di credito svizzero che intende concedere finanziamenti a soggetti residenti in Italia in assenza quivi di stabile organizzazione, tanto ai fini della disciplina domestica quanto di quella convenzionale. (Interpello 379/2019).

La risposta della stessa distingue il caso in cui il beneficiario del finanziamento opera attraverso una società fiduciaria che gli fa acquisire la veste di sostituto d'imposta, da quello in cui il rapporto è diretto tra l'istituto di credito svizzero e la persona fisica che obbliga il soggetto non residente all'autoliquidazione delle imposte e presentazione della dichiarazione.

Gli AA. riassumono il quadro normativo rappresentato dagli artt. 23 (per quanto riguarda la categorizzazione dei redditi e dei rispettivi criteri di collegamento con il territorio dello Stato), e 151 TUIR (per quanto riguarda i soggetti non residenti che svolgono attività in Italia attraverso una stabile organizzazione) completandolo altresì con la disposizione Convenzionale contro le doppie imposizioni in forza della quale gli interessi derivanti dalle attività di erogazione dei finanziamenti a titolo oneroso a contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili con aliquota ridotta in via convenzionale nella misura del 12,50%.

Gli AA. ritengono non sufficientemente sviscerata dall'Agenzia la questione se vi possa essere un reddito di impresa in Italia di un soggetto non residente anche in mancanza di una stabile organizzazione.

Il punto di partenza del ragionamento che in questa fattispecie andrebbe fatto è se un reddito di impresa che non soddisfa i requisiti minimi per potersi considerare prodotto in Italia (per mancanza di stabile organizzazione) debba essere necessariamente allocato tra le altre categorie di reddito, a causa dell'impossibilità di immaginare un reddito di impresa senza la stabile organizzazione.

In altri termini, in mancanza di una stabile organizzazione, di fronte ad una fonte di reddito riferibile ad un soggetto non residente, sarebbe stato sistematicamente assai più coerente, in primo luogo, chiedersi se la stessa si collochi nell'ambito di una attività di impresa (seppur non rilevante come tale per il nostro sistema impositivo a causa della mancanza di una stabile organizzazione) e solo in caso di risposta negativa (difettando almeno uno dei tre elementi costitutivi del reddito di impresa, vale a dire, la natura commerciale dell'attività, la professionalità e l'abitudine della stessa), verificare se possa essere tassata nell'ambito di un'altra categoria reddituale. Sorvolare sul primo punto come è stato fatto, determina un'indebita estensione del principio del trattamento isolato dei redditi e, un assoggettamento ad imposizione di redditi che il nostro sistema impositivo non dovrebbe avere la pretesa di assoggettare a tassazione. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi sostenuti dopo la chiusura del bilancio – Deducibilità nello stesso bilancio – Ammissibilità – Elementi certi e precisi prima della delibera di approvazione del bilancio – Necessità – Compensi spettanti all'ex amministratore di una società di capitali – Deducibilità – Principio di cassa – Applicabilità.**

Cass., sez. trib. 26 settembre 2019, n. 24003, ne Il fisco 39/2019, pag. 3796.

In tema di imposte sui redditi d'impresa, i costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno già definito, costituiscono elementi di rettifica del bilancio dell'anno precedente, sicché concorrono a formare il reddito d'impresa e incidono legittimamente in flessione sullo stesso tutte le volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera di approvazione del risultato d'esercizio. I compensi spettanti all'ex amministratore di una società di capitali per il periodo successivo alla cessazione della carica, in virtù del patto di non concorrenza, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti secondo il principio di cassa, in deroga al generale principio di competenza, trattandosi di somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto in virtù di un patto autonomo, ma pur sempre a esso funzionalmente collegato.

**Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi – Deducibilità – Inerenza – Necessità – Giudizio qualitativo – Rilevanza – Antieconomicità e incongruità – Indici rivelatori del difetto di inerenza – Sussistenza.**

Cass., sez. trib. 2 ottobre 2019, n. 24536, ne Il fisco 42/2019, pag. 4096.

In tema di imposta sui redditi d'impresa, l'inerenza all'attività dei costi sostenuti deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Prassi Amministrativa

## **Reddito di lavoro dipendente – Assegnazione azioni a dipendenti.**

Risp. Agenzia delle entrate 25 ottobre 2019, n. 427, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Quando il dipendente riceve azioni a fronte della partecipazione ad un piano di *stock option*, la differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell'esercizio dell'opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore si configura come reddito di lavoro dipendente, da assoggettare alla normale tassazione IRPEF.

In relazione al *quantum* da assoggettare a tassazione, l'articolo 51, comma 3, del TUIR individua nel cosiddetto "valore normale" il criterio generale da utilizzare per valutare i compensi in natura, i cui principi sono stabiliti dall'art. 9 del citato Testo Unico.

Il citato art. 9, comma 4, lett. *b*) prevede, tra l'altro, che per le azioni non quotate, il "valore normale" deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti. In relazione all'interpretazione di quest'ultima disposizione, l'Agenzia è intervenuta più volte precisando che il "valore normale" delle azioni, di cui alla citata lettera *b*), è fissato non in proporzione al patrimonio netto contabile, bensì in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della società o ente e deve risultare da una relazione giurata di stima.

Una volta esercitato il diritto di opzione, i nuovi azionisti verranno tassati secondo le regole generali sia per quanto riguarda l'eventuale percezione di dividendi durante il periodo di possesso del titolo, che per quanto riguarda la tassazione dell'eventuale plusvalenza realizzata all'atto di cessione del titolo stesso; in caso di vendita, il costo fiscale del titolo, da confrontare con il corrispettivo, sarà costituito dal valore normale dello stesso all'atto dell'esercizio del diritto di opzione.

Nel caso in cui si verifica contestualmente l'esercizio dell'opzione e la cessione delle azioni, potrebbe generarsi una plusvalenza assoggettabile ad imposta sostitutiva solo sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni e il valore normale delle stesse risultante dalla perizia.

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine su atti di garanzia inerenti ad atti di finanziamento non registrati.**

ABI, consulenza giuridica n. 956-15/2018, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

In merito all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine su atti di garanzia inerenti ad atti di finanziamento non registrati, l'Agenzia ha chiarito quanto segue:

- che i contratti di finanziamento concessi dalle banche rientrano tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del TUB, per i quali è sì richiesta la forma scritta, ma non sono necessari l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata;
- che tali contratti sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- che gli atti di garanzia, inerenti un contratto di finanziamento che presenti i requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (tra cui l'esercizio dell'opzione per iscritto) sono assoggettabili al regime di favore anche in assenza della registrazione del relativo contratto di finanziamento.

## **IVA**

### **Dottrina**

**“Accessorietà delle operazioni finanziarie e calcolo del “pro rata” ai fini IVA”** di V. AMENDOLA PROVENZANO, in Strum. fin. e fisc. 42/2019, pag. 65.

La sentenza commentata dall’A. (Cass.29/3/2019 n. 8813) ripropone il tema della qualificazione come accessorie delle operazioni finanziarie ai fini dell’esclusione del “pro rata di detraibilità” in presenza di operazioni esenti.

Dopo aver definito alcune circostanze di fatto, e impostata correttamente la questione come riferita alla prestazione di servizio di finanziamento esenti da IVA, la Corte si sofferma sul requisito di accessorietà.

La difformità tra la Direttiva IVA e le norme italiane e una certa divergenza tra le varie pronunce della Corte di Giustizia complicano alquanto la questione ed impediscono il formarsi di un orientamento condiviso.

L’A. sottolinea la diversa accezione del termine “accessorie” usato nella fonte comunitaria e nella norma italiana.

L’art .19-bis del DPR 633/72 detta un criterio di indetraibilità di carattere specifico riguardante l’IVA e il richiamo alle operazioni accessorie nel contesto di questo articolo si intende riferito non ad operazioni esenti di importanza marginale ma a quelle che sono volte ad integrare, completare o rendere possibili le operazioni imponibili principali.

Il riferimento alle operazioni finanziarie accessorie operato dalla Direttiva IVA ha invece un significato del tutto diverso perché si riferisce ad “operazioni effettuate solo a titolo accessorio, cioè di importanza soltanto secondaria o accidentale rispetto alla cifra globale dell’impresa”.

Considerata la prevalenza della norma comunitaria nell’ambito della gerarchia delle fonti, quest’ultima dovrebbe rappresentare il riferimento principale.

In considerazione della centralità del meccanismo di detrazione nel sistema IVA, la mancata inclusione delle operazioni accessorie nel denominatore della frazione usata per il calcolo del “pro rata” in ragione esclusivamente della limitata incidenza degli acquisti di beni e servizi soggetti ad Iva relativi a tali operazioni, stabilita dalla Corte non appare condivisibile.

Si tratta di una pronuncia che sembra privilegiare alcuni dati formali e che non valorizza particolarmente la circostanza che l’attività finanziaria abbia o meno implicato un impegno significativo di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta.

L’A. sottolinea da ultimo la corretta impostazione degli interventi, ancorché non recenti, dell’Agenzia delle entrate sul tema (risoluzioni 29 luglio 2011, n.37; 21 luglio 2008 n. 305/E). (EM)

**“La detraibilità dell’IVA nelle spese per i servizi infragruppo”** di D. AVOLIO, ne Il fisco 43/2019, pag. 4151.

L’IVA relativa alle spese sostenute per l’acquisto dei servizi infragruppo, resi da società non residenti, viene assolta dal soggetto passivo residente mediante il meccanismo della “inversione contabile”, con il portato che, salvo il caso in cui l’impresa residente abbia un “pro-rata” od un “pro-quota” di detraibilità, l’IVA dovuta e quella detraibile coincidono.

Al riguardo la norma di comportamento n. 205 dell’AIDC osserva che l’IVA assolta dal soggetto passivo residente mediante l’inversione contabile applicata alle fatture relative a spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri deve essere riconosciuta come detraibile, anche qualora siano contestati l’incongruenza della spesa o il comportamento antieconomico dell’impresa residente. (EM)

## **REGISTRO (Imposta di)**

### **Dottrina**

**“Le torsioni della giurisprudenza sull’imposta di registro e la certezza del diritto – Il commento”** di F. TUNDO, in Corr. Trib. 11/2019, pag. 979.

Con l’ordinanza n. 23549/2019, la Corte di Cassazione, dopo aver disatteso la norma interpretativa dell’art. 20 dell’imposta di registro, ne contesta la costituzionalità per violazione dell’art 53 della Costituzione.

Dopo un breve *exkursus* normativo e giurisprudenziale lo scritto si sofferma sulla modifica apportata all’articolo dalla legge di bilancio 2018 - che stabiliva che la qualificazione dell’atto, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, deve essere operata solo sulla base degli elementi contenuti nell’atto medesimo, prescindendo dagli elementi extratestuali, così come dall’esistenza di eventuali altri atti avvinti ad esso da una connessione negoziale – e dal successivo intervento legislativo (legge di bilancio 2019), che ha qualificato la norma prevista dalla legge di bilancio 2018 come norma di interpretazione autentica dell’art.20.

L’A. manifesta le proprie riserve sull’infondatezza dell’asserita incostituzionalità ex art.53.

L’ordinanza afferma che “sussistono consistenti dubbi di incompatibilità del nuovo art. 20 con quanto prescritto dall’art. 3 e 53 della Costituzione, perché nella disciplina dell’imposta di registro quello della prevalenza della sostanza sulla forma è principio imprescindibile ed anche storicamente radicato”, senza però riuscire a sviluppare detta affermazione sul piano argomentativo.

Ma vi è di più, la Corte nell’affermare la incostituzionalità cerca conforto nella sua stessa giurisprudenza che il legislatore, con la doppia norma interpretativa, ha apertamente inteso superare.

Nello sviluppo successivo del ragionamento appare evidente che l’errore deriva da una commistione tra presupposti dell’imposizione sui redditi e presupposti dell’imposta di registro.

In attesa del giudizio della Corte Costituzionale, l’A. chiarisce che comunque l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale non determina alcun effetto sull’applicabilità, pendente *iudicio*, della norma interpretativa da parte degli Uffici fiscali, che dunque dovranno dare attuazione alla sua portata retroattiva. Analoghe considerazioni valgono per i giudici di merito e di legittimità.

La portata della norma interpretativa è chiarissima e non può essere messa in discussione, almeno fino alla pronuncia della Corte Costituzionale. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **Registro (imposta di) – Modifiche all’art. 20 DPR 131/86 – Efficacia retroattiva – Dubbi di costituzionalità.**

Cass., sez. trib. 23 settembre 2019, n. 23549, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Con l’ordinanza interlocutoria la Corte di Cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 53 e 3 Cost., dell’art. 20 DPR 131/86, come risultante dagli interventi apportati dall’art. 1, comma 87 della L. 205/17 (L. di bilancio 2018) e dall’art. 1, comma 1084 della L. 145/18 (L. di bilancio 2019), nella parte in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, “prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

In sostanza, il nuovo art. 20, DPR 131/86, escludendo che l’imposta di registro possa essere applicata tenendo conto di atti collegati o di elementi extratestuali, violerebbe il principio di capacità contributiva in quanto impedirebbe l’applicazione del principio fondamentale della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre violerebbe il principio di uguaglianza, in quanto la stessa manifestazione economica risulterebbe tassata diversamente se realizzata con un solo atto giuridico o con più atti collegati.

## TRUST

### Dottrina

**“Il nuovo criterio di tassazione dei redditi distribuiti da *trust* esteri”** di A. LONGO e A. SANDALO, ne Il fisco 44/2019, pag. 4246.

Nel breve scritto viene illustrato sinteticamente il regime tributario applicabile ai redditi prodotti e distribuiti dai trust non residenti alla luce dell'intervento innovativo del D.L. 124/2019 in vigore dal 27 ottobre 2019 (in particolare l'art. 13 che interviene a modificare la lettera *g-sexies* dell'art. 44 TUIR). La prima parte della nuova disposizione qualifica come redditi di capitale i redditi imputati ai beneficiari di *trust* trasparenti.

La seconda parte qualifica come redditi di capitale anche i redditi corrisposti, a determinate condizioni, a percipienti che non possono essere qualificati come beneficiari individuati (i.e. beneficiari di *trust* opachi).

La portata innovativa della disposizione consiste non tanto nella qualificazione di tali redditi, quanto nella introduzione di un autonomo presupposto d'imposizione posto che viene tassata la percezione di un'utilità proveniente da un trust opaco per la quale prima della modifica, difettava il presupposto dell'imposizione reddituale.

L'inquadramento della modifica normativa sul piano sistematico è tutt'altro che agevole. Residuano spazi di incertezza in relazione al coordinamento del nuovo presupposto impositivo con le regole in materia di territorialità dell'imposizione reddituale per enti non residenti di cui agli artt. 15, 153 e 23 TUIR.

Gli AA. non ravvisano nella prima parte della novella alcuna portata derogatoria, anche se la norma potrebbe risultare di fatto ridimensionata nel mutato scenario normativo.

Alla seconda parte della norma invece gli AA. attribuiscono una portata derogatoria rispetto alle regole generali in materia di territorialità di imposizione e con un esempio chiariscono il loro punto di vista.

Con riferimento all'applicabilità operativa della nuova disposizione è pacifico che i redditi distribuiti da *trust* opachi residenti in Paesi a fiscalità privilegiata scontino l'imposizione in capo ai beneficiari residenti nel periodo in cui sono percepiti.

Incerta risulta invece l'identificazione del criterio per individuare quegli Stati e territori che, con riferimento dei redditi prodotti dal *trust*, si considerano a fiscalità privilegiata.

I criteri del controllo rilevante e della titolarità, diretta o indiretta, del diritto alla percezione di una quota superiore al 50% degli utilizzi realizzati sembrerebbero incompatibili con la fattispecie del *trust*. L'applicabilità del concetto di controllo dovrebbe escludersi per l'impossibilità di assimilare un *trust* ad una società di capitali.

Quanto al secondo criterio alternativo, rappresentato dalla titolarità alla percezione di una quota superiore al 50% degli utili prodotti, tale circostanza sembrerebbe idonea ad attribuire al percipiente la qualifica di beneficiario individuato.

Tali utili sarebbero già imputati per trasparenza in capo al beneficiario ai sensi dell'art. 73, comma 2, UIR e qualificanti come redditi di capitale ai sensi della lett. *g-sexies*, prima parte. E dunque il criterio risulterebbe inapplicabile ai *trust* opachi.

Uno spazio di operatività sembrerebbe residuare per il criterio *ex art. 47-bis* TUIR rappresentato dal confronto tra i livelli nominali di tassazione, applicabile in mancanza del requisito del controllo, tenendo comunque sempre conto di eventuali regimi speciali applicabili al *trust* estero. (EM)

### Prassi Amministrativa

### **Trust – Soggettività passiva – Trust fiscalmente interposto se revocabile dal disponente.**

Risp. Agenzia delle entrate 11 settembre 2019, n. 381, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L’Agenzia, ribadendo un orientamento espresso in precedenti circolari afferma che elemento essenziale affinché un *trust* possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi è l’effettivo potere del *trustee* di amministrare e disporre dei beni vincolati nel *trust*.

Viceversa, si ritiene fiscalmente “inesistente” il *trust* in tutti quei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nel proprio atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente. In tal caso, verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo in relazione ai beni posti nel patrimonio costitutivo del *trust*, quest’ultimo si configura come “struttura meramente interposta rispetto al disponente” al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal *trust*.

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

### **Trust autodichiarato – Atto di dotazione – Non si applicano l’imposta di registro e quelle catastali.**

Cass., sez. trib. 12 settembre 2019, n. 22754, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione ribadisce che l’atto di dotazione di *trust* non configura il presupposto impositivo per l’applicazione proporzionale né dell’imposta di registro, né delle imposte ipotecaria e catastale, in quanto il trasferimento a favore del *trustee* è comunque temporaneo e strumentale alla realizzazione degli scopi del *trust*.

A maggior ragione vale per l’atto di dotazione del *trust* autodichiarato, in cui disponente e *trustee* coincidono, atteso che anche in questo caso un reale trasferimento è impossibile.

Solo il trasferimento finale al beneficiario realizza il presupposto impositivo delle imposte in questione.

### **IRAP**

### **Prassi Amministrativa**

### **IRAP – Oneri correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale – Sono irrilevanti.**

Ris. Agenzia delle entrate 29 ottobre 2019, n. 91/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

I proventi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione quali gli *Additiona Tier 1* (AT1), fiscalmente assimilati alle obbligazioni ai sensi dell’art. 44 del TUIR, non assumono rilevanza per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**IRAP – Base imponibile – Costo del lavoro – Deducibilità – Applicazione retroattiva al 2012 della nuova disciplina – Ammissibilità – Pendenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso – Necessità.**

Cass., sez. trib. 10 ottobre 2019, n. 25522, ne Il fisco 41/2019, pag. 3996.

In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la nuova disciplina introdotta nel 2011 trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, fosse ancora pendente il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, restando invece ferma la disciplina previgente in relazione ai periodi di imposta per i quali fosse stata presentata, entro il ridetto termine, l’istanza di rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino a un massimo del 10% dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfetariamente a interessi e spese per il personale.

**VARIE**

**Dottrina**

**“Le clausole di salvaguardia nella nuova disciplina tributaria dei soggetti finanziari”** di F. GALLIO, ne Il fisco 41/2019, pag. 3919.

L’introduzione di una specifica definizione di intermediario finanziario, contenuta nel nuovo art. 162-*bis* TUIR, consente di risolvere alcune problematiche interpretative che vengono riassunte dall’A. e che hanno costretto il legislatore ad introdurre delle specifiche clausole di salvaguardia.

Tra le principali incertezze normative che la nuova norma ha cercato di risolvere, fra tutte, è la “qualifica di *holding* industriale” e il superamento della definizione di intermediario finanziario ex D.Lgs. 87/1992. (EM)

**Prassi Amministrativa**

**Fondi immobiliari – Ritenuta sui proventi – Non si applica.**

Risp. Agenzia delle entrate 18 settembre 2019, n. 385, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Nella risposta l’Agenzia ha sostenuto che spetta l’esonazione dalla ritenuta alla fonte sui proventi corrisposti da fondi immobiliari italiani ad un veicolo estero posseduto integralmente da un OICR estero entrambi residenti in Paesi *white list*.

Infatti, ai fini fiscali, il comma 3 dell’art. 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempreché istituiti in Stati e territori c.d. *white list*.

Ai fini dell’esonazione da ritenuta gli OICR esteri devono essere soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.

**Giurisprudenza**

**Corte di Cassazione**

**Fondi comuni di investimenti immobiliari chiusi – Sono privi di soggettività giuridica.**

Cass., sez. civ. I, 7 marzo 2019, n. 12062, nel sito web [www.cassazione.it](http://www.cassazione.it).

I fondi comuni di investimento (e, in particolare, i fondi immobiliari chiusi) sono privi di autonoma soggettività giuridica. Si tratta di patrimoni separati della società di gestione del risparmio (SGR) che li amministra, con la conseguenza che è la SGR e non il fondo, che può agire in giudizio per tutelare il patrimonio del fondo.

**Dottrina**

AMENDOLA PROVENZANO V., “Accessorietà delle operazioni finanziarie e calcolo del “ <i>pro rata</i> ” ai fini IVA” <b>(IVA)</b>	<b>Pag- 22</b>
AVOLIO D., “La detraibilità dell’IVA nelle spese per i servizi infragruppo” <b>(IVA)</b>	<b>“ 22</b>
BALLARIN F., SERENA A., PAVANETTO S., “IFRS 16: decreto di <i>endorsement</i> fiscale ed. aspetti contabili” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 14</b>
CARBONE G., “Riporto delle perdite fiscali: rileva l’attività in fatto esercitata” <b>(IRES)</b>	<b>“ 8</b>
CIMAZ O., “Le relazioni tra abuso del diritto e beneficiario effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia: ancora dubbi e problemi irrisolti” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)</b>	<b>“ 1</b>
DE CAPITANI G., DAL COL M., “Tassazione effettiva e CFC: riflessioni e dubbi su casi pratici” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 6</b>
FAZIO A., PITRONE F., “Il concetto del beneficiario effettivo tra giurisprudenza internazionale, recenti indicazioni euro-umanitarie e ricadute nazionali” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)</b>	<b>“ 3</b>
FUSA E., “Le nuove disposizioni sulla deducibilità fiscale degli interessi passivi” <b>(IRES)</b>	<b>“ 8</b>
GAIANI L., “Le nuove regole sugli interessi passivi in attesa dei chiarimenti ufficiali” <b>(IRES)</b>	<b>“ 9</b>
GALLIO F., “Le clausole di salvaguardia nella nuova disciplina tributaria dei soggetti finanziari” <b>(VARIE)</b>	<b>“ 26</b>
LIPARDI P., TRABUCCHI A., “Il regime fiscale del diritto d’uso del bene in leasing nell’IFRS 16” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 16</b>
LONGO A., SANDALO A., “Il nuovo criterio di tassazione dei redditi distribuiti da <i>trust</i> esteri” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 24</b>
MARANI M., “Nuova CFC: quali proventi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo?” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 7</b>
MARTINELLI M., CHIRICHIGNO S., “Le mire del fisco sui redditi di impresa “finanziari” di fonte italiana” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 19</b>
MIELE L., FASOLINO A., “Esenzione dalle ritenute su interessi da finanziamenti e principio del beneficiario effettivo” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 12</b>
ROLLE G., “Conferimento di stabile organizzazione e tassazione delle partecipazioni fra norme UE e interpretazione nazionale” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)</b>	<b>“ 4</b>

RUSSETTI G., “L’endorsement fiscale dell’IFRS 16: criticità a regime e opportunità di riallineamento in transizione” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>Pag. 17</b>
RUSSO V., “La fiscalità dell’IFRS 16: il decreto di coordinamento indica la strada ai fini IRES e IRAP” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 19</b>
TUNDO F., “Le torsioni della giurisprudenza sull’imposta di registro e la certezza del diritto – Il commento <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 23</b>

### Prassi Amministrativa

Risp. Agenzia delle entrate 6 settembre 2019, n. 367 <b>(IRES)</b>	<b>“ 10</b>
Risp. Agenzia delle entrate 11 settembre 2019, n. 379 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 13</b>
Risp. Agenzia delle entrate 11 settembre 2019, n. 380 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 13</b>
Risp. Agenzia delle entrate 11 settembre 2019, n. 381 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 25</b>
Risp. Agenzia delle entrate 18 settembre 2019, n. 385 <b>(VARIE)</b>	<b>“ 26</b>
ABI consulenza giuridica n. 956-15/2018 <b>(IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI)</b>	<b>“ 21</b>
Risp. Agenzia delle entrate 10 ottobre 2019, n. 405 <b>(IRES)</b>	<b>“ 11</b>
Risp. Agenzia delle entrate 10 ottobre 2019, n. 406 <b>(IRES)</b>	<b>“ 11</b>
Risp. Agenzia delle entrate 15 ottobre 2019, n. 416 <b>(IRES)</b>	<b>“ 11</b>
Risp. Agenzia delle entrate 17 ottobre 2019, n. 26382 <b>(IRES)</b>	<b>“ 11</b>
Ris. Agenzia delle entrate 18 ottobre 2019, n. 88/E <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 13</b>
Risp. Agenzia delle entrate 24 ottobre 2019, n. 423 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 13</b>
Risp. Agenzia delle entrate 25 ottobre 2019, n. 427 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 21</b>
Ris. Agenzia delle entrate 29 ottobre 2019, n. 91/E <b>(IRAP)</b>	<b>“ 25</b>
Risp. Agenzia delle entrate 29 ottobre 2019, n. 448 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 14</b>
Risp. Agenzia delle entrate 31 ottobre 2019, n. 456 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 5</b>

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

Cass., sez. civ. I, 7 marzo 2019, n. 12062  
**(VARIE)**

**Pag. 27**

Cass., sez. trib. 12 settembre 2019, n. 22754  
**(TRUST)**

**“ 25**

Cass., sez. trib. 23 settembre 2019, n. 23549  
**(REGISTRO (Imposta di))**

**“ 23**

Cass., sez. trib. 26 settembre 2019, n. 24003  
**(REDDITI DI IMPRESA)**

**“ 20**

Cass., sez. trib. 2 ottobre 2019, n. 24536  
**(REDDITI DI IMPRESA)**

**“ 20**

Cass., sez. trib. 3 ottobre 2019, n. 24707.  
**(VIOLAZIONI E SANZIONI)**

**“ 5**

Cass., sez. trib. 10 ottobre 2019, n. 25522  
**(IRAP)**

**“ 26**

### Commissioni tributarie di merito

Comm. trib. reg. della Lombardia, 27 febbraio 2019, n. 878/26/19  
**(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))**

**“ 1**

Comm. trib. reg. della Lombardia 13 marzo 2019, n. 1190/11/2019  
**(IRES)**

**“ 12**